

# Assicurazione multirischi per l'esercizio commerciale

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA,  
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



Helvetia Esercizio commerciale

Data ultimo aggiornamento:  
Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile.

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**, con Sede legale a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano; tel.+39 02 5351.1; sito internet: <https://www.helvetia.it>; e-mail: [info@helvetia.it](mailto:info@helvetia.it); PEC: [helvetia@actaliscertymail.it](mailto:helvetia@actaliscertymail.it) – P.IVA e Cod. Fisc. 01462690155 – Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 2.00002 – Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 del 23/12/1997.

Autorità di Vigilanza competente: IVASS.



## Che cosa è assicurato?

La Compagnia offre la copertura assicurativa nei limiti delle somme assicurate e dei massimali concordati con il Contraente, e nei limiti delle somme e massimali indicati in modo specifico nelle condizioni di assicurazione e in polizza.

La polizza prevede le seguenti coperture:

### ✓ **INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI (FORMULA RISCHI NOMINATI)**

Sono assicurati il fabbricato ed il contenuto dell'attività, anche se di proprietà di terzi, situati nell'ubicazione indicata in polizza.

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:

- incendio;
- fulmine;
- scoppio, implosione ed esplosione, non determinati da ordigni esplosivi;
- caduta aeromobili, meteoriti, corpi orbitanti ed oggetti volanti, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi;
- onda sonora, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od altri oggetti volanti;
- guasti ad ascensori e montacarichi a seguito di rottura dei relativi congegni;
- urto di veicoli stradali, esclusi quelli di proprietà dell'Assicurato o in uso dallo stesso;
- fenomeno elettrico;
- spargimento di acqua anche piovana o di neve e grandine in fase di scioglimento, a seguito di rottura accidentale di pluviali e grondaie, di impianti idrici, igienici o termici di esclusiva pertinenza del fabbricato.
- sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancata od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 50 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
- da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte delle cose stesse, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
- per ordine delle Autorità e quelli prodotti dal Contraente o dall'Assicurato o da terzi, purché necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni garantiti dalla presente copertura.

L'assicurazione offre anche la garanzia Ricorso Terzi: la Compagnia tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai sensi della polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, come pure di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Inoltre, la presente copertura comprende:

- i danni commessi con colpa grave;
- i danni alle merci e attrezzature trasportate;
- i danni al contenuto situato all'aperto;
- i danni alle merci in sosta o durante le operazioni di carico e scarico;
- i danni al contenuto situato in ubicazione diversa da quella indicata in polizza in occasione di mostre, fiere, deposito, lavorazione presso terzi;
- i danni da interruzione o intralcio nell'esercizio dell'attività assicurata a seguito di sinistro indennizzabile;
- le spese di demolizione, sgombero, trasporto in discarica, rimozione e ricollocamento;
- i costi e gli oneri di urbanizzazione;
- gli onorari di consulenti e dei periti;
- le spese per il rimpiazzo del combustibile;
- le spese di ricerca e riparazione della rottura di tubazioni per la distribuzione di gas.

### ✓ **INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI (FORMULA ALL RISKS)**

Sono assicurati il fabbricato ed il contenuto dell'attività, anche se di proprietà di terzi, situati nell'ubicazione indicata in polizza.

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da qualsiasi evento improvviso ed accidentale non espressamente escluso.

L'assicurazione offre anche la garanzia Ricorso Terzi: la Compagnia tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile ai sensi della polizza. L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, come pure di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

Inoltre, la presente copertura comprende:

- i danni commessi con colpa grave;
- i danni alle merci e attrezzature trasportate;
- i danni al contenuto situato all'aperto;
- i danni alle merci in sosta o durante le operazioni di carico e scarico;
- i danni al contenuto situato in ubicazione diversa da quella indicata in polizza in occasione di mostre, fiere, deposito, lavorazione presso terzi;
- i danni per ordine delle Autorità e quelli prodotti dal Contraente o dall'Assicurato o da terzi, purché necessari allo scopo di impedire, limitare o arrestare i danni garantiti dalla presente copertura.

✓ **FURTO**

È assicurato il contenuto dell'attività, anche se di proprietà di terzi, situato nell'ubicazione indicata in polizza.

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati a seguito di:

- furto commesso con rottura o scasso delle difese esterne dei locali e relativi mezzi di protezione e di chiusura, con uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili, ovvero praticando un'apertura o una breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- furto commesso in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi;
- furto commesso mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- furto commesso dai prestatori di lavoro, purché si verifichino le seguenti circostanze:
  - l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali o della sorveglianza interna dei locali stessi;
  - il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il prestatore di lavoro adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi;
- furto commesso durante i periodi di chiusura diurna e serale, con esposizione tra le ore 7:00 e le ore 24:00 quando le vetrine fisse o le porte vetrate, purché efficacemente chiuse, rimangano protette da solo vetro;
- furto commesso attraverso le maglie di saracinesche e di inferiate con rottura del vetro retrostante;
- furto commesso con rottura delle vetrate durante l'orario di apertura al pubblico e presenza di addetti al servizio.
- rapina avvenuta nei locali, anche quando le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi;
- estorsione, intendendosi per tale solamente il caso in cui il Contraente o l'Assicurato o i prestatori di lavoro siano costretti a consegnare le cose assicurate sotto la violenza o la minaccia diretta alle loro persone ed a quelle di altre; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna delle cose assicurate debbono essere poste in atto contestualmente all'interno dei locali;

L'assicurazione è estesa ai guasti ed atti vandalici cagionati dai ladri in occasione di furto od altro evento garantito dalla presente sezione, consumato o tentato:

- ai beni assicurati;
- ai locali ed ai relativi impianti fissi, ai serramenti.

L'assicurazione è operante anche per i danni cagionati dall'intervento delle forze dell'ordine in seguito a furto o altro evento garantito dalla presente Sezione.

La Compagnia indennizza inoltre la perdita valori a seguito di:

- furto avvenuto in seguito ad infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- furto con destrezza, qualora la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori medesimi;
- furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- rapina, anche se la persona incaricata del trasporto dei valori viene costretta a consegnare gli stessi mediante violenza o minaccia.

La presente copertura comprende anche:

- i danni alle merci e attrezzature trasportate;
- i danni al contenuto presso terzi;
- il furto delle vetrinette esterne;
- i maggiori costi e spese per documentazione del danno, procedura di ammortamento di titoli di credito, potenziamento dei mezzi di protezione e chiusura danneggiati, sorveglianza dei locali, potenziamento dei mezzi di prevenzione;
- le spese per il rifacimento dei documenti personali;
- le spese per la sostituzione di serrature;
- gli onorari dei periti e le altre spese peritali;
- le spese sostenute per il rifacimento di cose particolari.

## ✓ ELETTRONICA

Sono assicurate le apparecchiature elettroniche fisse e ad impiego mobile dell'attività, anche se di proprietà di terzi, situate nell'ubicazione indicata in polizza, le apparecchiature elettroniche ad impiego mobile sono inoltre assicurate anche all'esterno di tali ubicazioni.

La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche causati da qualunque evento improvviso ed accidentale non espressamente escluso.

Inoltre, la presente copertura comprende:

- Il trasporto delle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile;
- le spese per il noleggio di apparecchiature sostitutive.

## ✓ RESPONSABILITÀ CIVILE

La presente copertura si suddivide in:

- **responsabilità civile verso terzi (R.C.T.):** la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione all'attività descritta nella scheda di polizza, comprese le attività complementari ed accessorie. L'assicurazione vale anche nel caso in cui l'Assicurato sia ritenuto civilmente responsabile per fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.
- **responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.):** la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per:
  - gli infortuni sul lavoro sofferti da prestatori di lavoro di cui l'Assicurato si avvalga per l'esercizio dell'attività assicurata;
  - danni cagionati ai prestatori di lavoro per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'inabilità permanente non inferiore al 6%;
- **responsabilità civile proprietà dei fabbricati (R.C.F.):** la Compagnia si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali, distruzione o deterioramento di cose, in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione alla proprietà del fabbricato indicato in polizza e degli impianti fissi destinati alla conduzione dello stesso, compresi ascensori e montacarichi. L'assicurazione comprende inoltre la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà degli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato stesso, di recinzioni, parchi e giardini, alberi ad alto fusto, cancelli e rischi derivanti dall'esistenza di antenne radio televisive. L'assicurazione comprende i danni cagionati ai locatari. L'assicurazione comprende anche i danni derivanti:
  - dalla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, anche in qualità di committente dei lavori;
  - da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture;
  - dalla caduta di neve e ghiaccio non rimossi dai tetti e dalle coperture in genere, come pure da alberi.

La presente copertura comprende anche:

- la responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente per danni cagionati a terzi dai propri prestatori di lavoro, in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli;
- la responsabilità civile personale di ciascun prestatore di lavoro, amministratore, titolare, familiare coadiuvante, associato in partecipazione, socio dell'Assicurato, per danni conseguenti a fatti colposi verificatisi durante lo svolgimento delle proprie mansioni;
- i danni alle cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate;
- i danni ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico;
- la responsabilità civile imputabile all'Assicurato quale committente di lavori rientranti nel campo d'applicazione del Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche, per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte o per lesioni personali;
- i danni da incendio;
- i danni da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi
- i danni da inquinamento accidentale;
- i danni alle cose in consegna e custodia;
- la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni cagionati da prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione.

Inoltre, l'assicurazione comprende anche:

- per bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, pizzerie, tavole calde, mense aziendali, birrerie, esercizi affini di somministrazione di cibi e bevande, la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi di legge per i danni cagionati a terzi (compreso l'acquirente) dai generi previsti dalla licenza d'esercizio somministrati o smerciati;
- per ristoranti, pizzerie ed esercizi affini, la responsabilità civile per i danni dei quali l'Assicurato debba rispondere per la sottrazione, la perdita, la distruzione o il deterioramento delle cose portate e consegnate dai clienti;
- per farmacie, i danni cagionati, entro un anno dalla consegna e, comunque, durante il periodo di validità della garanzia, da prodotti e specialità smerciati;
- per lavanderie, tintorie, stirerie, i danni alle cose di terzi in consegna all'Assicurato per i danni che dovessero subire durante le fasi di lavaggio o stiratura;
- per trattamenti di bellezza che non richiedano preventivo controllo medico, i danni fisici derivanti direttamente dall'applicazione di prodotti cosmetici e dalla pratica dei trattamenti stessi;
- per l'attività di commercio ambulante, la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e dalla conduzione del banco vendita e della relativa struttura accessoria nei luoghi in cui è autorizzato ad esercitare tale attività;
- per animali vivi (escluso allevamento) e articoli per animali, compresa toelettatura, i danni per lesioni e morte degli animali in consegna e custodia all'Assicurato nei locali ove si esercita l'attività assicurata, sottoposti a lavaggio o toelettatura.

### ✓ TUTELA LEGALE

La Compagnia assicura le spese legali, le spese peritali, le spese di giustizia, processuali e di indagine non ripetibili dalla controparte, che servano all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi.

Sono quindi garantite:

- le spese per l'intervento di un unico avvocato per ogni grado di giudizio e le eventuali spese di soccombenza poste a carico dell'Assicurato;
- le spese legali anche quando la vertenza venga trattata mediante convenzione di negoziazione assistita o tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione;
- le spese dell'organismo di mediazione, nei casi di mediazione obbligatoria, e le spese dell'arbitro eventualmente sostenute dall'Assicurato;
- le operazioni di esecuzione forzata;
- le spese per la proposizione della querela.

L'Assicurato può scegliere tra:

- **Linea Base**, la quale garantisce:
  - una difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa;
  - una difesa penale per delitti dolosi, comprese le violazioni in materia fiscale e amministrativa.Entrambe le suddette prestazioni garantiscono anche le spese per ottenere il dissequestro di beni dell'Assicurato sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti penali nel caso in cui ciò risulti indispensabile per il proseguimento dell'attività assicurata;
  - pacchetto sicurezza: la prestazione opera per la difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni e per l'impugnazione di provvedimenti o di sanzioni amministrative, non pecuniarie o pecuniarie, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sicurezza alimentare, tutela dell'ambiente, protezione dei dati personali, responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti.
- **Linea Completa**, la quale garantisce, in aggiunta a quanto già previsto per la Linea Base:
  - richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
  - vertenze individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del lavoro, che prestano la propria attività in favore e presso il Contraente;
  - vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi alla sede legale e alle eventuali altre sedi e fabbricati assicurati;
  - vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte;
  - ricorso all'Autorità Giudiziaria per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali degli immobili presso il quale è ubicata la sede legale e le eventuali altre sedi e fabbricati assicurati.

### ✓ ASSISTENZA

La Compagnia, avvalendosi della Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. eroga le seguenti prestazioni:

- **PRESTAZIONI FORNITE 24 ORE SU 24 DI ASSISTENZA AI LOCALI DELL'AZIENDA:**
  - invio elettricista per interventi d'emergenza;
  - invio fabbro per interventi d'emergenza;
  - invio serrandista per interventi d'emergenza;

- invio vetraio per interventi d'emergenza;
  - invio termoidraulico per interventi d'emergenza;
  - pronto intervento per danni d'acqua;
  - invio sorvegliante;
  - fornitura temporanea di energia elettrica;
  - spese di trasloco;
  - prenotazione furgone in sostituzione a tariffe agevolate.
- **PRESTAZIONI FORNITE 24 ORE SU 24 DI ASSISTENZA ALLA PERSONA:**
    - rientro anticipato;
    - annullamento viaggio;
    - ricerca e prenotazione visite specialistiche e accertamenti diagnostici;
    - consulenza medica;
    - invio medico al domicilio;
    - invio ambulanza;
    - invio infermiere al domicilio;
    - second opinion internazionale;
    - trasferimento a centro ospedaliero attrezzato a seguito di second opinion;
    - interprete all'estero;
    - invio medicinali all'estero;
    - ospedalizzazione domiciliare;
    - viaggio familiare;
    - spese pernottamento;
    - rimpatrio salma;
    - anticipo denaro;
    - reperimento di attrezzature medico chirurgiche.
  - **PRESTAZIONI FORNITE 24 ORE SU 24 DI ASSISTENZA DATI INFORMATICI:**
    - recupero dati;
    - supporto apparecchi digitali.

**Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?**

**OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO**

**La polizza prevede, relativamente alla garanzia "Incendio ed altri danni ai beni (Formula All risks)", le seguenti garanzie con riduzione del premio:**

<b><u>Franchigia</u></b>	L'assicurazione è prestata previa applicazione della franchigia indicata in polizza. La scelta da parte del Contraente di mantenere a proprio carico una parte del danno comporta una riduzione del premio per la garanzia Incendio ed altri danni ai beni (Formula All risks).
--------------------------	--

**La polizza prevede, relativamente alla garanzia "Furto", le seguenti garanzie con riduzione del premio:**

<b><u>Impianto d'allarme generico</u></b>	Si concorda che l'assicurazione è prestata alla condizione che i locali contenenti i beni assicurati siano protetti da un impianto di allarme volumetrico o perimetrale, in perfetta efficienza ed attivo ogni qualvolta non vi sia presenza di persone nei locali. L'attivazione di tale condizione comporta una riduzione del premio per la garanzia Furto. In caso di sinistro, qualora risulti che l'impianto non fosse operante come pattuito, l'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20%.
<b><u>Impianto d'allarme collegato</u></b>	Si concorda che l'assicurazione è prestata alla condizione che i locali contenenti i beni assicurati siano protetti da un impianto di allarme volumetrico o perimetrale collegato al servizio di vigilanza o alle forze dell'ordine, in perfetta efficienza ed attivo ogni qualvolta non vi sia presenza di persone nei locali. L'attivazione di tale condizione comporta una riduzione del premio per la garanzia Furto. In caso di sinistro, qualora risulti che l'impianto non fosse operante come pattuito, l'assicurazione è prestata con l'applicazione di uno scoperto del 20%.
<b><u>Franchigia assoluta</u></b>	Si concorda che l'assicurazione è prestata previa applicazione di una franchigia assoluta del 10% della somma assicurata alla partita contenuto, con il massimo di € 2.500. L'attivazione di tale condizione comporta una riduzione del premio per la garanzia Furto.

**OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO**

**La polizza prevede, relativamente alla garanzia “Incendio ed altri danni ai beni (Formula Rischi Nominati)”, le seguenti garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo:**

<b><u>Merci stagionali in aumento (in aumento)</u></b>	L'assicurazione è prestata in aumento alle merci assicurate con la partita Contenuto per i soli mesi indicati in polizza.
<b><u>Ricorso terzi (in aumento)</u></b>	In aggiunta a quanto già previsto nella garanzia base, la Compagnia tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile, comprese interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, come pure di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
<b><u>Indennità aggiuntiva (in sostituzione)</u></b>	La Compagnia indennizza i danni indiretti per interruzione o intralcio nell'esercizio dell'attività assicurata a seguito di sinistro indennizzabile.
<b><u>Eventi atmosferici</u></b>	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate determinati da: <ul style="list-style-type: none"><li>- uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria;</li><li>- caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento;</li><li>- sovraccarico di neve e conseguente crollo totale o parziale del tetto;</li><li>- bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato e al contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra.</li></ul>
<b><u>Integrazione eventi atmosferici</u></b>	In aggiunta a quanto già previsto nella precedente garanzia aggiuntiva “Eventi atmosferici”, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate determinati da: <ul style="list-style-type: none"><li>- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati, esclusi i danni da bagnamento a beni riposti sotto gli stessi;</li><li>- recinti, cancelli, ciminiera, camini e consimili installazioni esterne similari;</li><li>- serbatoi ed impianti in genere all'aperto, purché fissati stabilmente;</li><li>- dehors.</li></ul>
<b><u>Eventi sociopolitici</u></b>	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi e atti di sabotaggio. L'assicurazione opera anche per i danni da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate verificatisi nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati.
<b><u>Terrorismo</u></b>	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati, verificatisi in occasione di atti di terrorismo.
<b><u>Danni da acqua e spese di ricerca (in sostituzione)</u></b>	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati ai beni assicurati da spargimenti e da infiltrazioni di acqua anche piovana, da neve o grandine in fase di scioglimento, riconducibili a: <ul style="list-style-type: none"><li>- ingorghi, traboccamenti o rotture accidentali, anche causati dal gelo o da eventi atmosferici, a tubazioni, condutture, canalizzazioni, serbatoi e rubinetti di:<ul style="list-style-type: none"><li>- impianti idrici, igienici e tecnici, esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti i beni assicurati;</li><li>- macchinari e attrezzature strumentali all'attività esercitata (anche elettrodomestici);</li></ul></li><li>- rotture, brecce o lesioni accidentali, non derivanti da eventi atmosferici, verificatesi nel tetto o nelle pareti esterne dei fabbricati.</li></ul> In caso di danno indennizzabile la Compagnia rimborsa le spese necessarie e sostenute per: <ul style="list-style-type: none"><li>- la ricerca del danno;</li><li>- l'utilizzo di canal jet per disostruire l'ingorgo;</li><li>- la riparazione o la sostituzione di tubazioni, condutture, canalizzazioni e serbatoi, nei quali si è verificato l'ingorgo, il traboccamento o la rottura accidentale;</li><li>- la demolizione o il ripristino di parti del fabbricato.</li></ul>
<b><u>Fenomeno elettrico (in aumento)</u></b>	In aggiunta a quanto già previsto nella garanzia base, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico.
<b><u>Spese supplementari (in aumento)</u></b>	In aggiunta a quanto già previsto nella garanzia base e nell'estensioni dell'oggetto dell'assicurazione, la Compagnia riconosce anche le spese e i costi, purché sostenuti e documentati, di seguito elencati: <ul style="list-style-type: none"><li>- demolizione, sgombero, trasporto in discarica, rimozione e ricollocamento dei residui del sinistro;</li><li>- oneri di urbanizzazione, purché l'inizio dei lavori di ricostruzione avvenga entro 12 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato);</li></ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- onorari dei consulenti;</li> <li>- perdita dei canoni di locazione, nel caso in cui il <i>Contraente</i> sia proprietario e locatore del fabbricato rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino e comunque non oltre il periodo massimo di 12 mesi;</li> <li>- pagamento dei canoni di locazione, nel caso in cui l'Assicurato sia affittuario dei locali rimasti danneggiati, per il tempo necessario al loro ripristino e comunque non oltre il periodo massimo di 12 mesi.</li> <li>- ripristino o ricostruzione del fabbricato secondo caratteristiche costruttive diverse da quelle che aveva al momento del sinistro, qualora l'Autorità lo imponga, in quanto le precedenti caratteristiche non sono ammesse da leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di costruzione del fabbricato stesso;</li> <li>- proseguimento dell'attività, nel caso di sinistro che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività stessa, a patto che le spese siano sostenute durante il periodo di interruzione totale o parziale dell'attività, e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di avvenimento del sinistro.</li> </ul>
<b><u>Merci ed attrezzature trasportate (in aumento)</u></b>	In aggiunta a quanto già previsto nell'estensione all'oggetto dell'assicurazione "Merce e attrezzature trasportate", la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle merci ed attrezzature inerenti all'attività assicurata durante il trasporto all'esterno dell'esercizio.
<b><u>Merci in refrigerazione</u></b>	La Compagnia indennizza i danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in banchi, armadi, celle o magazzini frigoriferi, causati da: <ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;</li> <li>- fuoriuscita di fluido frigorifero;</li> </ul> consequenti a: <ul style="list-style-type: none"> <li>- evento garantito ai sensi della presente Sezione che abbia colpito i beni assicurati;</li> <li>- guasti accidentali o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, come pure nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, direttamente pertinenti all'impianto stesso;</li> </ul> anche se causati da persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.
<b><u>Spese di rifacimento cose particolari</u></b>	La Compagnia rimborsa le spese sostenute e documentate per: <ul style="list-style-type: none"> <li>- il rimpiazzo delle cose particolari distrutte con altre uguali o equivalenti;</li> <li>- le operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento delle cose particolari.</li> </ul> Tali spese sono riconosciute a seguito di sinistro indennizzabile, ai sensi della presente Sezione, a condizione che siano effettuate entro 12 mesi dal sinistro.
<b><u>Allagamento</u></b>	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da allagamento verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di formazione di ruscelli o accumulo esterno di acqua.
<b><u>Lastre e insegne</u></b>	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti a seguito di rottura di lastre verificatisi per cause accidentali od imputabili a fatti di terzi.
<b><u>Terremoto</u></b>	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, ai beni assicurati conseguenti a terremoto.
<b><u>Inondazione e alluvione</u></b>	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, ai beni assicurati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, sia naturali sia artificiali, anche se provocata da terremoto.
<b><u>La polizza prevede, relativamente alla garanzia "Incendio ed altri danni ai beni (Formula All Risks)", le seguenti garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo:</u></b>	
<b><u>Merci stagionali (in aumento)</u></b>	L'assicurazione è prestata in aumento alle merci assicurate con la partita contenuto per i mesi indicati nella scheda di polizza.
<b><u>Ricorso terzi (in aumento)</u></b>	In aggiunta a quanto già previsto nella garanzia base, la Compagnia tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile, comprese interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, come pure di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.
<b><u>Indennità aggiuntiva</u></b>	La Compagnia indennizza i danni indiretti per interruzione o intralcio nell'esercizio dell'attività assicurata a seguito di sinistro indennizzabile.
<b><u>Fenomeno elettrico (in aumento)</u></b>	In aggiunta a quanto già previsto nella garanzia base, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico.



<p><b><u>Spese supplementari (in aumento)</u></b></p>	<p>In aggiunta a quanto già previsto nella garanzia base e nell'estensioni all'oggetto dell'assicurazione, la Compagnia riconosce anche le spese e i costi, purché sostenuti e documentati, di seguito elencati:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- demolizione, sgombero, trasporto in discarica, rimozione e ricollocamento dei residui del sinistro;</li> <li>- oneri di urbanizzazione, purché l'inizio dei lavori di ricostruzione avvenga entro 12 mesi dalla data di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia (salvo comprovata causa non imputabile all'Assicurato);</li> <li>- onorari dei consulenti;</li> <li>- perdita dei canoni di locazione, nel caso in cui il <i>Contraente</i> sia proprietario e locatore del fabbricato rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino e comunque non oltre il periodo massimo di 12 mesi;</li> <li>- pagamento dei canoni di locazione, nel caso in cui l'Assicurato sia affittuario dei locali rimasti danneggiati, per il tempo necessario al loro ripristino e comunque non oltre il periodo massimo di 12 mesi.</li> <li>- ripristino o ricostruzione del fabbricato secondo caratteristiche costruttive diverse da quelle che aveva al momento del sinistro, qualora l'Autorità lo imponga, in quanto le precedenti caratteristiche non sono ammesse da leggi o regolamenti entrati in vigore successivamente alla data di costruzione del fabbricato stesso;</li> <li>- proseguimento dell'attività, nel caso di sinistro che provochi l'interruzione parziale o totale dell'attività stessa, a patto che le spese siano sostenute durante il periodo di interruzione totale o parziale dell'attività, e comunque per un periodo non superiore a 90 giorni dalla data di avvenimento del sinistro.</li> </ul>
<p><b><u>Merci ed attrezzature trasportate (in aumento)</u></b></p>	<p>In aggiunta a quanto già previsto nell'estensione all'oggetto dell'assicurazione "Merce e attrezzature trasportate", la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle merci ed attrezzature inerenti all'attività assicurata durante il trasporto all'esterno dell'esercizio.</p>
<p><b><u>Merci in refrigerazione</u></b></p>	<p>La Compagnia indennizza i danni subiti dalle merci in refrigerazione, custodite in banchi, armadi, celle o magazzini frigoriferi, causati da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;</li> <li>- fuoriuscita di fluido frigorifero;</li> </ul> <p>conseguenti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- evento garantito ai sensi della presente Sezione che abbia colpito i beni assicurati;</li> <li>- guasti accidentali o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, come pure nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica, direttamente pertinenti all'impianto stesso;</li> </ul> <p>anche se causati da persone che prendono parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiono, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.</p>
<p><b><u>Spese rifacimento cose particolari</u></b></p>	<p>La Compagnia rimborsa le spese sostenute e documentate per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il rimpiazzo delle cose particolari distrutte con altre uguali o equivalenti;</li> <li>- le operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento delle cose particolari.</li> </ul> <p>Tali spese sono riconosciute a seguito di sinistro indennizzabile, ai sensi della presente Sezione, a condizione che siano effettuate entro 12 mesi dal sinistro.</p>
<p><b><u>Lastre e insegne</u></b></p>	<p>La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti a seguito di rottura di lastre verificatisi per cause accidentali od imputabili a fatti di terzi.</p>
<p><b><u>Terremoto</u></b></p>	<p>La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, ai beni assicurati conseguenti a terremoto.</p>
<p><b><u>Inondazione e alluvione</u></b></p>	<p>La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, ai beni assicurati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, sia naturali sia artificiali, anche se provocata da terremoto.</p>
<p><b><u>La polizza prevede, relativamente alla garanzia "Furto", le seguenti garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo:</u></b></p>	
<p><b><u>Valori custoditi in contenitore di sicurezza (in aumento)</u></b></p>	<p>In aggiunta a quanto già previsto dalla garanzia base, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati dagli eventi garantiti a valori inerenti all'attività assicurata custoditi in contenitori di sicurezza.</p>
<p><b><u>Valori ovunque riposti (in aumento)</u></b></p>	<p>In aggiunta a quanto già previsto dalla garanzia base, la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti causati dagli eventi garantiti dalla presente sezione a valori inerenti all'attività assicurata ovunque riposti.</p>
<p><b><u>Portavalori (in aumento)</u></b></p>	<p>In aggiunta a quanto già previsto nella garanzia base, la Compagnia indennizza la perdita di valori.</p>

<b><u>Furto con destrezza</u></b>	La Compagnia indennizza il furto delle merci assicurate (esclusi i preziosi) e degli effetti personali dei clienti e dei prestatori di lavoro (compresi valori e preziosi), commesso con destrezza all'interno dei locali indicati in polizza durante le ore di apertura degli stessi, purché constatato e denunciato alle forze dell'ordine nelle 24 ore successive all'accadimento.
<b><u>Furto con destrezza autoveicoli</u></b>	La Compagnia indennizza il furto di veicoli oggetto di vendita o lavorazione avvenuto: <ul style="list-style-type: none"> <li>- nei locali dove si svolge l'attività assicurata;</li> <li>- durante le ore di apertura al pubblico dell'attività;</li> <li>- con la presenza di prestatori di lavoro.</li> </ul> L'assicurazione comprende anche il furto delle parti accessorie e dei pezzi di ricambio o di singole parti dei veicoli, solo se questo sia accaduto congiuntamente al furto dei veicoli stessi.
<b><u>Distributore automatico esterno</u></b>	La Compagnia indennizza i danni materiali e diretti da furto del distributore automatico, compreso il suo contenuto, ubicato all'esterno dei locali oppure all'interno degli stessi ma con accessibilità all'esterno.
<b><u>Merci e attrezzature trasportate (in aumento)</u></b>	In aggiunta a quanto già previsto nell'estensione all'oggetto dell'assicurazione "Merci e attrezzature trasportate", la Compagnia indennizza i danni materiali e diretti derivati dagli eventi garantiti dalla presente sezione a merci e attrezzature trasportate.
<b><u>La polizza prevede, relativamente alla garanzia "Elettronica", le seguenti garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo:</u></b>	
<b><u>Maggiori costi</u></b>	La Compagnia, a seguito di sinistro indennizzabile che provochi l'interruzione parziale o totale del funzionamento dei beni assicurati, riconosce i maggiori costi necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dall'apparecchio danneggiato o distrutto. Sono assicurati unicamente i maggiori costi dovuti: <ul style="list-style-type: none"> <li>- all'uso di un impianto o apparecchio in sostituzione di quello danneggiato o distrutto;</li> <li>- per affitti di locali per il trasferimento temporaneo dell'attività, compresi i relativi costi di trasferimento;</li> <li>- all'applicazione di metodi di lavoro alternativi quali il lavoro straordinario, anche notturno o festivo dei prestatori di lavoro;</li> <li>- prestazioni di servizi da terzi.</li> </ul>
<b><u>Programmi in licenza d'uso</u></b>	In caso di danno materiale e diretto ai programmi in licenza d'uso, indennizzabile ai sensi della presente Sezione, la Compagnia riconosce i costi necessari e sostenuti per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti, danneggiati o sottratti.
<b><u>Supporti di Dati</u></b>	La Compagnia riconosce i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti. La Compagnia indennizza anche i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la ricostituzione dei dati da loro contenuti.
<b><u>La polizza prevede, relativamente alla garanzia "Responsabilità Civile", le seguenti garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo:</u></b>	
<b><u>Merci installate presso terzi</u></b>	L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni arrecati a terzi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- durante i lavori di installazione o montaggio della merce venduta presso i clienti, compresi i lavori di rimozione resi necessari dall'installazione o dal montaggio eseguiti dall'Assicurato stesso o da persone delle quali deve rispondere ai sensi di legge;</li> <li>- verificatisi dopo il compimento dei lavori di installazione o montaggio della merce venduta presso i clienti, eseguiti dall'Assicurato stesso o da persone delle quali deve rispondere ai sensi di legge.</li> </ul>
<b><u>Addetti stagionali</u></b>	Qualora l'Assicurato per l'esecuzione di lavori a carattere stagionale si avvalga di prestatori di lavoro assunti a carattere temporaneo, la Compagnia rinuncia all'applicazione della regola proporzionale qualora al momento del sinistro risulti un numero di addetti non superiore a 10 unità rispetto a quanto inizialmente dichiarato nella scheda di polizza.
<b><u>Malattie professionali</u></b>	L'assicurazione R.C.O. è estesa alle malattie professionali, purché venga riconosciuta la causa di lavoro da parte della magistratura.
<b><u>La polizza prevede, relativamente alla garanzia "Tutela Legale", le seguenti garanzie con pagamento di un premio aggiuntivo:</u></b>	
<b><u>Opposizione a sanzioni amministrative</u></b>	La prestazione opera per presentare ricorso od opposizione avverso ogni sanzione amministrativa relativa allo svolgimento dell'attività indicata in polizza.
<b><u>Vertenze con agenti e rappresentanti</u></b>	La prestazione viene garantita al Contraente per vertenze contrattuali con i propri agenti o rappresentanti.

<b><u>Vertenze contrattuali con i clienti escluso recupero crediti</u></b>	Le prestazioni vengono garantite per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, escluso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.
<b><u>Vertenze contrattuali con i clienti, compreso recupero crediti</u></b>	Le prestazioni vengono garantite per sostenere vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dal Contraente.
<b><u>Spese di resistenza extracontrattuali</u></b>	Le prestazioni sono garantite per resistere alle pretese di risarcimento di natura extracontrattuale avanzate da terzi nei confronti degli Assicurati per fatti illeciti di questi ultimi.
<b><u>Retroattività</u></b>	La prestazione opera retroattivamente per la difesa penale per delitti dolosi o colposi e contravvenzioni, per fatti avvenuti fino ad un anno anteriormente alla data di effetto del contratto.
<b><u>Riforma fiscale e tributaria Decreto Legislativo 472/97</u></b>	La prestazione opera esclusivamente per i procedimenti di natura tributaria e fiscale. La prestazione opera a favore del Contraente che debba presentare ricorso avverso la sanzione amministrativa comminata dall'autorità preposta.



### Che cosa NON è assicurato?

<b>Rischi esclusi</b>	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP.
-----------------------	---



### Ci sono limiti di copertura?

#### **! INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI (FORMULA RISCHI NOMINATI)**

**Oltre a quanto rappresentato nel DIP, sono altresì esclusi i danni, indipendentemente dall'evento che li ha generati:**

- provocati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- conseguenti o verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi e sommosse, atti vandalici e dolosi, atti di sabotaggio, occupazione militare e non, invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi oppure salvo i casi per cui vale la garanzia aggiuntiva "Eventi sociopolitici", qualora acquistata;
- conseguenti o verificatisi in occasione di atti di terrorismo, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi oppure salvo i casi per cui vale la garanzia aggiuntiva "Terrorismo", qualora acquistata;
- conseguenti o verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni artificiali di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.), salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- conseguenti o verificatisi in occasione di terremoti ed eruzioni vulcaniche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi oppure salvo i casi per cui vale la garanzia aggiuntiva "Terremoto", qualora acquistata;
- conseguenti o verificatisi in occasione di bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- conseguenti o verificatisi in occasione di inondazioni, alluvioni, maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi oppure salvo i casi per cui vale la garanzia aggiuntiva "Inondazione e Alluvione", qualora acquistata;
- di furto, rapina, estorsione, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei prestatori di lavoro, frode, truffa, scippo, ammanchi in genere, smarrimento, saccheggio;
- da usura, corrosione o difetto del materiale o di fabbricazione o mancata o insufficiente manutenzione;
- derivanti da crollo o collasso strutturale dei fabbricati, non riconducibili a incendio, implosione ed esplosione;
- subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, di fuoriuscita del fluido frigorigeno salvo i casi per cui vale la garanzia aggiuntiva "Merci in refrigerazione", qualora acquistata;
- subiti da macchinari e attrezzature oggetto di contratti di leasing e assicurati con apposita assicurazione, come pure da apparecchiature elettroniche qualora assicurate con la Sezione Elettronica;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

**Sono anche esclusi i danni derivanti direttamente o indirettamente da:**

- mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;

- cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'Assicurato o di dati che l'Assicurato detiene per conto di terzi;
- perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- attacco hacker;
- ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti;
- i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato ai precedenti punti.

Con particolare riferimento allo spargimento di acqua, anche piovana, o di neve e grandine in fase di scioglimento, l'assicurazione non comprende:

- i danni da gelo, rigurgito di fogne, infiltrazioni, occlusioni o ingorghi, allagamenti dall'esterno, stillicidio o insalubrità dei locali;
- le spese per la ricerca, riparazione o sostituzione di tubazioni, condutture, canalizzazioni e serbatoi nei quali si è verificata la rottura accidentale;
- le spese necessarie per la demolizione o il ripristino di parti di fabbricato;
- i danni avvenuti in fabbricati vuoti e inoccupati, in stato di inattività o in corso di costruzione, ristrutturazione o riparazione.

Con riferimento all'estensione "Trasloco dei beni assicurati", si precisa che l'assicurazione, qualunque sia la durata del trasloco, opera per una durata massima di 10 giorni.

Con particolare riferimento all'estensione "Ricorso terzi", l'assicurazione non comprende i danni a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo.

Con riferimento all'estensione "Costi e oneri di urbanizzazione", si precisa che sono escluse dalla garanzia le spese per decadenza della licenza edilizia.

Con riferimento all'estensione "Onorari di consulenti", si precisa che sono escluse le spese per la preparazione di qualsiasi reclamo.

Con riferimento all'estensione "Rimpiazzo combustibile", si precisa che l'assicurazione non opera per fabbricati vuoti ed inoccupati.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Eventi atmosferici", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- causati da:
  - fuoriuscita d'acqua e quanto trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini, sia naturali sia artificiali;
  - gelo, umidità e stillicidio;
  - formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- subiti da:
  - alberi, coltivazioni floreali e agricole in genere;
  - contenuto all'aperto;
  - fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture e nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, tendostrutture e simili, serre, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
  - recinti, cancelli, ciminiera, camini e installazioni esterne similari;
  - serbatoi e impianti in genere all'aperto;
  - dehors;
  - fabbricati per effetto del peso della neve qualora gli stessi non siano conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione del fabbricato o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del tetto, e quanto in essi contenuto;
  - serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Eventi sociopolitici", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- di imbrattamento o deturpamento alle parti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
- di fenomeno elettrico;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Terrorismo", si precisa che l'assicurazione non comprende:

- i danni, le perdite, i costi e le spese, direttamente o indirettamente causati da inquinamento o contaminazione nucleare, biologica e chimica;
- i danni, le perdite, i costi e le spese direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa da chiunque, per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, contrastare un atto di terrorismo;

- i danni causati da fuoriuscita d'acqua e quanto trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini, sia naturali sia artificiali;
- i danni causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Danni da acqua e spese di ricerca (in sostituzione)", la Compagnia non risponde dei danni:

- causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature pubbliche;
- causati da guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da rotture, brecce o lesioni accidentali dei lucernari e dei serramenti;
- verificatisi in Fabbricati realizzati prevalentemente in legno, argilla, eternit, plastica, vetro o altro materiale particolarmente leggero o fragile oppure in corso di costruzione, ristrutturazione, demolizione o riparazione;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento quando le stesse, per dimensione o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Spese supplementari (in aumento)", si precisa che la Compagnia non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine o impianti imputabili ad eventi eccezionali esterni quali disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra, di forza maggiore;
- provvedimenti di governo o di altra Autorità;
- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari per la riparazione o il riacquisto dei beni distrutti o danneggiati.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Merci in refrigerazione (in aumento)", si precisa che la Compagnia non indennizza i danni alle merci assicurate causati da mancata erogazione di energia da parte dell'ente fornitore dell'energia stessa.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Spese rifacimento cose particolari", si precisa che l'assicurazione non comprende il risarcimento di ogni valore artistico o scientifico.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Allagamento", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- ai beni posti in locali interrati e seminterrati;
- alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando le stesse, per dimensione o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;
- verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, dal vento o dalla grandine;
- causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, sia naturali sia artificiali;
- causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, anche se conseguenti all'evento coperto dalla garanzia;
- causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi, traboccamento o rigurgito di fognature;
- causati da fuoriuscita d'acqua da impianti, dispositivi di spegnimento, vasche, serbatoi e simili.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Lastre e insegne", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- ai beni aventi valore artistico o affettivo;
- alle apparecchiature elettriche delle insegne luminose, come pure ai tubi luminescenti;
- verificatisi in occasione di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, determinati dalla caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento;
- derivati da lavori edilizi o stradali;
- dovuti a difettosa installazione, a rigature o scheggiature;
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedano la prestazione di operai.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Terremoto", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati;
- causati da eruzioni vulcaniche;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

Con riferimento alla garanzia Aggiuntiva "Inondazione e alluvione", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- ai beni all'aperto, ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando le stesse, per dimensione o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;
- causati da umidità, stillicidio, trasudamento;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sui beni assicurati;

- di maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina.

Si riportano nella seguente tabella i massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alla **Sezione "Incendio e altri danni ai beni (Formula rischi nominati)"**:

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Valori inerenti all'attività	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	10% della somma assicurata alla partita contenuto con il <b>massimo di € 10.000</b> per sinistro e anno assicurativo
Effetti personali addetti	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	10% della somma assicurata alla partita contenuto con il <b>massimo di € 10.000</b> per sinistro e anno assicurativo
Ricette farmaceutiche e stupefacenti	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	10% della somma assicurata alla partita contenuto con il <b>massimo di € 10.000</b> per sinistro e anno assicurativo
Merci di natura diversa	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	10% della somma assicurata alla partita contenuto per sinistro e anno assicurativo
Fenomeno elettrico	non previsto	€ 150 per sinistro	€ 2.500 per sinistro e anno assicurativo
Spargimento di acqua	non previsto	€ 150 per sinistro	non previsto
Merci e attrezzature trasportate	non previsto	€ 250 per sinistro	€ 5.000 per sinistro e anno assicurativo
Decentramento presso terzi	non previsto	non previsto	10% della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• € 50.000 per sinistro e anno assicurativo per deposito e lavorazione presso terzi;</li> <li>• € 30.000 per sinistro e anno assicurativo per fiere ed esposizioni</li> </ul>
Indennità aggiuntiva	non previsto	non previsto	10% dell'indennizzo
Ricorso terzi	non previsto	non previsto	€ 50.000 per sinistro e anno assicurativo con il <b>limite di € 10.000</b> per interruzioni e sospensioni di attività di terzi
Spese di demolizione e sgombero	non previsto	non previsto	10% dell'indennizzo
Costi e oneri di urbanizzazione	non previsto	non previsto	€ 10.000 per sinistro e anno assicurativo
Onorari dei Consulenti	non previsto	non previsto	€ 10.000 per sinistro e anno assicurativo
Onorari dei Periti	non previsto	non previsto	10% dell'indennizzo, con il massimo di € 10.000
Rimpiazzo combustibile	non previsto	non previsto	€ 1.500 per sinistro e anno assicurativo
Spese di ricerca e riparazione tubazioni gas	non previsto	non previsto	€ 2.000 per sinistro e anno assicurativo
GARANZIE AGGIUNTIVE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
A. Merci stagionali (in aumento)	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
B. Ricorso terzi (aumento massimale)	non previsto	non previsto	massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo con il limite del <b>20%</b> per interruzioni o sospensioni di attività di terzi

<b>C. Indennità aggiuntiva</b>	non previsto	non previsto	somma assicurata e percentuale indicata in polizza per sinistro
<b>D. Eventi atmosferici</b>	<b>10% minimo € 250</b> per sinistro	non previsto	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>€ 25.000</b> per danni grandine con i seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>10%</b> della somma assicurata alla partita contenuto con il <b>massimo di € 2.000</b> per sinistro e anno assicurativo per danni da grandine a insegne;</li> <li>▪ <b>10%</b> della somma assicurata alla partita contenuto con il <b>massimo di € 25.000</b> per sinistro e anno assicurativo per danni da grandine a tende parasole esterne (stabilmente fissate);</li> <li>▪ <b>10%</b> della somma assicurata alla partita fabbricato con il <b>massimo di € 25.000</b> per sinistro e anno assicurativo per danni da grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di fibrocemento, cemento amianto, lastre o manufatti di materia plastica, pannelli solari e fotovoltaici;</li> </ul> </li> <li>▪ <b>50%</b> della somma assicurata alle partite fabbricato e contenuto per sinistro e anno assicurativo per danni da sovraccarico neve;</li> <li>▪ <b>100%</b> della somma assicurata per sinistro e anno assicurativo per le partite fabbricato e contenuto per altri eventi garantiti</li> </ul>
<b>E. Integrazione eventi atmosferici</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>10% minimo € 1.500</b> per sinistro per danni a dehors</li> <li>▪ <b>10% minimo € 500</b> per sinistro per danni ad altre parti di fabbricato garantite</li> </ul>	non previsto	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>20%</b> della somma assicurata alla partita contenuto, con il <b>massimo di € 25.000</b> per sinistro e anno assicurativo per danni a dehors</li> <li>▪ <b>20%</b> della somma assicurata alla partita fabbricato, con il massimo di <b>€ 150.000</b> per sinistro e anno assicurativo per i danni alle altre parti di fabbricato garantite</li> </ul>
<b>F. Eventi sociopolitici</b>	<b>10% minimo € 500</b> per sinistro	non previsto	<b>80%</b> della somma assicurata alle partite fabbricato e contenuto per sinistro e anno assicurativo
<b>G. Terrorismo</b>	<b>10%</b> per sinistro	non previsto	<b>50%</b> della somma assicurata alle partite fabbricato e contenuto per sinistro e anno assicurativo
<b>H. Danni da acqua e spese di ricerca</b>	non previsto	<b>€ 150</b> per sinistro	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>€ 5.000</b> per sinistro per <b>H.2 Spese di ricerca e riparazione</b>;</li> <li>▪ <b>€ 500</b> per sinistro per utilizzo di canal jet</li> </ul>
<b>I. Fenomeno elettrico (in aumento)</b>	non previsto	<b>€ 250</b> per sinistro	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
<b>J. Spese supplementari (in aumento)</b>	non previsto	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
<b>K. Merci e attrezzature trasportate (in aumento)</b>	non previsto	<b>€ 250</b> per sinistro	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
<b>L. Merci in refrigerazione</b>	<b>15% minimo € 100</b> per sinistro	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo

<b>M. Spese rifacimento cose particolari</b>	non previsto	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
<b>N. Allagamento</b>	non previsto	€ 2500 per sinistro	50% della somma assicurata alle partite fabbricato e contenuto per sinistro e anno assicurativo
<b>O. Lastre e insegne</b>	non previsto	€ 100 per sinistro	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo con il limite di € 1.500 per singola lastra o insegna
<b>P. Terremoto</b>	non previsto	franchigia indicata in polizza per sinistro	limite di indennizzo indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo
<b>Q. Inondazione e alluvione</b>	scoperto con il minimo indicato in polizza per sinistro	non previsto	limite di indennizzo indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo

#### **I INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI (FORMULA ALL RISKS)**

**Oltre a quanto rappresentato nel DIP, sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni, indipendentemente dall'evento che li ha generati:**

- provocati con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- di furto, rapina, estorsione, appropriazione indebita o infedeltà da parte dei prestatori di lavoro, frode, truffa, scippo, ammanchi in genere, smarrimento, saccheggio;
- conseguenti a ordinanze di Autorità o leggi che regolino la costruzione, ricostruzione, riparazione, rimpiazzo, demolizione dei beni assicurati;
- di natura estetica che non compromettono la funzionalità e la fruibilità dei beni assicurati;
- indiretti in genere e le perdite di mercato, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati;
- verificatisi al di fuori dell'ubicazione o in ubicazione diversa da quella assicurata.
- Sono esclusi i danni conseguenti o verificatisi in occasione di:
  - atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare, e non invasione;
  - esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati da accelerazioni artificiale di particelle atomiche (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi x, ecc.);
  - terremoto, salvo i casi per cui vale la garanzia aggiuntiva "Terremoto", qualora acquistata;
  - eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica;
  - inondazioni, alluvioni salvo i casi per cui vale la garanzia aggiuntiva "Inondazione e alluvione", qualora acquistata;
  - maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina;
 salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi.
- Sono esclusi i danni causati da:
  - assestamenti, restringimenti, dilatazioni;
  - guasti meccanici e rotture in genere, mancato o anomalo funzionamento;
  - interruzioni di reazioni termiche, isotermiche o chimiche, di essiccazione, di cottura, che danneggino le merci in lavorazione;
  - deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, ruggine, corrosione, contaminazione, inquinamento (sia graduale che accidentale), deperimento, stillicidio, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione (a meno che conseguente ad acqua piovana o ad acqua di disgelo), evaporazione;
  - umidità, brina, condensa, siccità;
  - microrganismi, animali, insetti o vegetali in genere;
  - sospensione o interruzione di forniture di energia, gas, acqua;
  - fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee e apparecchiature di fusione;
 salvo che siano provocati da eventi non esplicitamente esclusi, che abbiano colpito i beni assicurati o enti collocati nell'ambito di 50 metri da esse o salvo che siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi. In quest'ultimo caso la Compagnia indennizza solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.
- Sono esclusi i danni causati da:



- eventi per i quali deve rispondere, per legge, il costruttore o il fornitore dei beni assicurati;
- mancata o insufficiente manutenzione, installazione, montaggio, smontaggio, revisione, collaudo, prova di macchinari;
- costruzione, trasformazione, demolizione di fabbricati o loro parti;
- errori di progettazione, di calcolo, di lavorazione, impiego di merci difettose che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci, sia finite che in corso di lavorazione, vizio o difetto di prodotto, errato o inadeguato stoccaggio di merci;
- errata manovra;
- difetti noti al Contraente, all'Assicurato, ai rappresentanti legali, agli amministratori o ai soci a responsabilità illimitata, all'atto della stipula della *polizza*;

salvo che siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi. In questo caso la Compagnia indennizza solo la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

- Sono esclusi i danni subiti da:
  - terreni, boschi, alberi, vegetazioni, coltivazioni, dehors e animali in genere;
  - merci durante la movimentazione e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
  - merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo, di fuoriuscita del fluido frigorigeno anche se conseguenti ad eventi per i quali l'assicurazione è prestata, salvo i casi per cui vale la garanzia aggiuntiva "Merci in refrigerazione", qualora acquistata;
  - tubazioni e cavi interrati se non protetti da appositi manufatti;
  - subiti da macchinari e attrezzature oggetto di contratti di leasing e assicurati con apposita assicurazione, come pure da apparecchiature elettroniche qualora assicurate con la Sezione Elettronica;

di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Sono anche esclusi i danni derivanti direttamente o indirettamente da:

- mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'Assicurato o di dati che l'Assicurato detiene per conto di terzi;
- perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- attacco hacker;
- ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti;
- i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato ai precedenti punti.

Con riferimento all'estensione "Trasloco dei beni assicurati", si precisa che l'assicurazione, qualunque sia la durata del trasloco, opera per una durata massima di 10 giorni.

Relativamente ai danni materiali e diretti causati da allagamento verificatisi all'interno del fabbricato, la Compagnia non indennizza i danni:

- ai beni riposti in locali interrati e seminterrati;
- alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando le stesse, per dimensione o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;
- verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, dal vento o dalla grandine;
- causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato, dalle usuali sponde di corsi d'acqua o di bacini, sia naturali sia artificiali;
- causati da gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, anche se conseguenti all'evento coperto dalla garanzia;
- causati da intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi, traboccamento o rigurgito di fognature;
- causati da fuoriuscita d'acqua da impianti, dispositivi di spegnimento, vasche, serbatoi e simili.

Relativamente ai danni materiali e diretti verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio organizzato, la Compagnia non indennizza i danni:

- di imbrattamento o deturpamento alle pareti esterne del fabbricato e delle recinzioni;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti, conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- di fenomeno elettrico.

Relativamente ai danni materiali e diretti verificatisi in occasione di atti di terrorismo, la Compagnia non indennizza:

- i danni, le perdite, i costi e le spese, direttamente o indirettamente causati da o derivanti da o in connessione con inquinamento o contaminazione nucleare, biologica, chimica;
- i danni, le perdite, i costi e le spese direttamente o indirettamente riconducibili a qualsiasi azione intrapresa da chiunque, per controllare, prevenire, reprimere o, a qualsiasi titolo, contrastare un atto di terrorismo;
- i danni causati da fuoriuscita d'acqua e quanto da essa trasportato dalle usuali sponde di corsi d'acqua o bacini, sia naturali sia artificiali;
- i danni causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.

Relativamente ai danni da crollo e collasso strutturale del fabbricato, la Compagnia non indennizza i danni derivanti da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione.

Relativamente ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da uragani, bufere, tempeste, grandine, tromba d'aria, grandine, caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento, la Compagnia non indennizza i danni:

- al contenuto all'aperto;
- a fabbricati o tettoie incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- a serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- da bagnamento verificatosi all'interno dei fabbricati che non siano verificatisi a seguito di rottura o *ingorghi* di opere ed impianti dalla violenza degli eventi stessi.

Relativamente ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da crollo totale o parziale del fabbricato provocato da sovraccarico neve, la Compagnia non indennizza i danni subiti da:

- fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve al momento della costruzione o successiva ristrutturazione delle strutture portanti del tetto e al loro contenuto;
- capannoni pressostatici e simili, tensostrutture, tendostrutture o simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- serramenti in genere, vetrate e lucernari a meno che il danno sia causato dal crollo totale o parziale del tetto o delle pareti.

Relativamente ai danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimenti e infiltrazioni di acqua, anche piovana, da neve o grandine in fase di scioglimento, la Compagnia non indennizza i danni:

- causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature pubbliche;
- causati da guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- causati da rotture, brecce o lesioni accidentali dei lucernari e dei serramenti;
- verificatisi in Fabbricati realizzati prevalentemente in legno, argilla, eternit, plastica, vetro o altro materiale particolarmente leggero o fragile oppure in corso di costruzione, ristrutturazione, demolizione o riparazione;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm dal pavimento quando le stesse, per dimensione o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets.

Relativamente alle spese per il rimpiazzo combustile, si precisa che l'assicurazione non opera per fabbricati vuoti ed inoccupati.

Relativamente a costi e oneri di urbanizzazione, si precisa che sono escluse dalla garanzia le spese per decadenza della licenza edilizia.

Relativamente agli onorari dei consulenti, si precisa che sono escluse le spese per la preparazione di qualsiasi reclamo.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Spese supplementari (in aumento)", si precisa che la Compagnia non risponde delle maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell'inattività causati da:

- difficoltà di reperimento delle merci o delle macchine o impianti imputabili ad eventi eccezionali esterni quali disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra, di forza maggiore;
- provvedimenti di governo o di altra Autorità;
- mancata disponibilità da parte dell'Assicurato dei mezzi finanziari per la riparazione o il riacquisto dei beni distrutti o danneggiati.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Merci in refrigerazione", si precisa che la Compagnia non indennizza i danni alle merci assicurate causati da mancata erogazione di energia da parte dell'ente fornitore dell'energia stessa.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Spese rifacimento cose particolari", si precisa che l'assicurazione non comprende il risarcimento di ogni valore artistico o scientifico.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Lastre e insegne", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- ai beni aventi valore artistico o affettivo;
- alle apparecchiature elettriche delle insegne luminose, come pure ai tubi luminescenti;
- verificatisi in occasione di uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, determinati dalla caduta di alberi o di altri oggetti in genere, abbattuti o trasportati dal vento;
- derivati da lavori edilizi o stradali;

- dovuti a difettosa installazione, a rigature o scheggiature;
- verificatisi in occasione di traslochi, riparazioni o lavori che richiedano la prestazione di operai.

Con riferimento alla garanzia Aggiuntiva “Terremoto”, si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sui beni assicurati;
- indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati.

Con riferimento alla garanzia Aggiuntiva “Inondazione e alluvione”, si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- ai beni all'aperto, ad eccezione di serbatoi e impianti fissi per natura e destinazione;
- alle merci poste ad altezza inferiore a 10 centimetri dal pavimento quando le stesse, per dimensione o peso, possono essere riposte su scaffalature, ripiani o pallets;
- causati da umidità, stillicidio, trasudamento;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione o dell'alluvione sui beni assicurati.

Si riportano nella seguente tabella i massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alla **Sezione “Incendio ed altri danni ai beni (Formula All Risks)”**:

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Valori inerenti all'attività	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	<b>10%</b> della somma assicurata alla partita contenuto con il <b>massimo di € 10.000</b> per sinistro e anno assicurativo
Effetti personali addetti	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	<b>10%</b> della somma assicurata alla partita contenuto con il <b>massimo di € 10.000</b> per sinistro e anno assicurativo
Ricette farmaceutiche e stupefacenti	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	<b>10%</b> della somma assicurata alla partita contenuto con il <b>massimo di € 10.000</b> per sinistro e anno assicurativo
Merci di natura diversa	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	<b>10%</b> della somma assicurata alla partita contenuto per sinistro e anno assicurativo
Merci e attrezzature trasportate	non previsto	<b>€ 250</b> per sinistro	<b>€ 5.000</b> per sinistro e anno assicurativo
Decentramento presso terzi	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	<b>10%</b> della somma assicurata alla partita contenuto con il massimo di: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>€ 50.000</b> per sinistro e anno assicurativo per deposito e lavorazione presso terzi;</li> <li>▪ <b>€ 30.000</b> per sinistro e anno assicurativo per fiere ed esposizioni</li> </ul>
Ricorso terzi	non previsto	non previsto	<b>€ 50.000</b> per sinistro e anno assicurativo con il <b>limite di € 10.000</b> per interruzioni e sospensioni di attività di terzi
Allagamento	non previsto	<b>€ 2.500</b> oppure <b>franchigia indicata in polizza se maggiore di €2.500</b> per sinistro	<b>50%</b> delle somme assicurate alle partite fabbricato e contenuto per sinistro e anno assicurativo
Fenomeno elettrico	non previsto	<b>½ franchigia indicata in polizza</b> per sinistro	<b>€ 5.000</b> per sinistro e anno assicurativo
Eventi sociopolitici	<b>10% minimo franchigia indicata in polizza per sinistro</b>	non previsto	<b>80%</b> della somma assicurata alle partite fabbricato e contenuto per sinistro e anno assicurativo
Atti di terrorismo	<b>10%</b> per sinistro	non previsto	<b>50%</b> delle somme assicurate alle partite fabbricato e contenuto per sinistro e anno assicurativo
Crollo e collasso strutturale	non previsto	<b>franchigia indicata in polizza</b> per sinistro	<b>€ 50.000</b> per sinistro e anno assicurativo

Eventi atmosferici	10% minimo franchigia indicata in polizza per sinistro	non previsto	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ € 25.000 per danni grandine con i seguenti limiti: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il <b>massimo di € 2.000</b> per sinistro e anno assicurativo per danni da grandine a insegne;</li> <li>▪ 10% della somma assicurata alla partita contenuto con il <b>massimo di € 25.000</b> per sinistro e anno assicurativo per danni da grandine a tende parasole esterne;</li> <li>▪ 10% della somma assicurata alla partita fabbricato con il <b>massimo di € 25.000</b> per sinistro e anno assicurativo per danni da grandine a serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di fibrocemento, cemento amianto, lastre o manufatti di materia plastica, pannelli solari e fotovoltaici;</li> <li>▪ 50% della somma assicurata alle partite fabbricato e contenuto per sinistro e anno assicurativo per danni da sovraccarico neve;</li> <li>▪ 100% della somma assicurata per le partite fabbricato e contenuto per sinistro e anno assicurativo per altri eventi garantiti</li> </ul> </li> </ul>
Sovraccarico neve	10% minimo franchigia indicata in polizza per sinistro	non previsto	50% somma assicurata alle partite fabbricato e contenuto per sinistro e anno assicurativo
Danni da acqua e spese di ricerca	non previsto	½ franchigia indicata in polizza per sinistro	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ € 5.000 per sinistro per <b>H.2 Spese di ricerca e riparazione</b></li> <li>▪ € 500 per sinistro per utilizzo di canal jet</li> </ul>
Rimpiazzo combustibile	non previsto	non previsto	€ 1.500 per sinistro e anno assicurativo
Spese di ricerca e riparazione tubazioni gas	non previsto	non previsto	€ 2.000 per sinistro e anno assicurativo
Spese di demolizione e sgombero	non previsto	non previsto	10% dell'indennizzo dovuto
Costi e oneri di urbanizzazione	non previsto	non previsto	€ 10.000 per sinistro e anno assicurativo
Onorari dei Consulenti	non previsto	non previsto	€ 10.000 per sinistro e anno assicurativo
Onorari dei Periti	non previsto	non previsto	10% dell'indennizzo con il massimo di € 10.000
<b>GARANZIE AGGIUNTIVE</b>	<b>SCOPERTI</b>	<b>FRANCHIGIE</b>	<b>LIMITI DI INDENNIZZO</b>
A. Merci stagionali (in aumento)	in funzione dell'evento	in funzione dell'evento	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
B. Ricorso terzi (in aumento)	non previsto	non previsto	massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo con il limite del <b>20%</b> per interruzioni o sospensioni di attività di terzi
C. Indennità aggiuntiva	non previsto	non previsto	somma assicurata e percentuale indicata in polizza per sinistro
D. Fenomeno elettrico (in aumento)	non previsto	½ franchigia indicata in polizza per sinistro	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo

<b>E. Spese supplementari (in aumento)</b>	non previsto	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
<b>F. Mercì e attrezzature trasportate (in aumento)</b>	non previsto	€ 250 per sinistro	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
<b>G. Mercì in refrigerazione</b>	<b>15% minimo € 100 per sinistro</b>	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
<b>H. Spese rifacimento cose particolari</b>	non previsto	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
<b>I. Lastre e insegne</b>	non previsto	€ 100 per sinistro	somma assicurata indicata in polizza con il limite di € 1.500 per singola lastra o insegna e anno assicurativo
<b>J. Terremoto</b>	non previsto	franchigia indicata in polizza per sinistro	limite di indennizzo indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo
<b>K. Inondazione e alluvione</b>	indicato in polizza per sinistro	non previsto	limite di indennizzo indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo

## ! **FURTO**

**Oltre a quanto rappresentato nel DIP, sono inoltre esclusi dall'assicurazione i danni, indipendentemente dall'evento che li ha generati:**

- verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- conseguenti o verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, trombe d'aria ed altri eventi naturali, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
  - del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
  - delle persone delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere;
- commessi o agevolati da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone che occupino locali comunicanti con quelli contenenti i beni assicurati;
- commessi o agevolati da persone legate al Contraente o all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità anche se non coabitanti, nonché dai soci a responsabilità limitata dell'Assicurato, se questi è una società;
- di furto verificatisi nei locali rimasti incustoditi in modo continuativo:
  - per più di 15 giorni per i valori;
  - per più di 45 giorni per il contenuto;
- indiretti, quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
- subiti da macchinari e attrezzature oggetto di contratti di leasing e assicurati con apposita assicurazione, come pure da apparecchiature elettroniche qualora assicurate con la Sezione Elettronica.

Con riferimento all'estensione "Merci e attrezzature trasportate", l'assicurazione opera a condizione che:

- il trasporto di beni per consegna, prelievo o per lavori presso terzi, sia effettuato per mezzo di autoveicoli con carrozzeria completamente chiusa (sono esclusi i telonati e altri mezzi simili) tra le ore 5 e le ore 21 dei giorni lavorativi e all'interno del territorio italiano;
- i mezzi siano in uso all'Assicurato e guidati dallo stesso, dai suoi familiari o dai suoi prestatori di lavoro;
- il veicolo sia completamente chiuso e con le portiere bloccate anche nel caso in cui lo stesso sia lasciato momentaneamente incustodito.

Con riferimento all'estensione "Trasloco dei beni assicurati", si precisa che l'assicurazione, qualunque sia la durata del trasloco, opera per una durata massima di 10 giorni.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Furto con destrezza", si precisa che l'assicurazione non comprende le merci classificate come preziosi.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Furto con destrezza di autoveicoli", si precisa che l'assicurazione non comprende:

- il furto di merci, bagagli, indumenti ed ogni altro oggetto eventualmente all'interno dei veicoli;
- la sottrazione di veicoli mediante espedienti o raggiri che inducano in errore l'Assicurato, gli addetti o qualsiasi altro soggetto coinvolto nell'attività.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Distributore automatico esterno", si precisa che l'assicurazione opera sempreché il distributore sia:

- chiuso con idonei congegni di sicurezza;
- saldamente ancorato al suolo o al muro dei locali dell'attività.

Si riportano nella seguente tabella i massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alla **Sezione "Furto"**:

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Furto avvenuto forzando mezzi di protezione e chiusura non conformi	20% per sinistro	non previsto	in funzione dell'evento
Valori inerenti all'attività assicurata	non previsto	non previsto	20% della somma assicurata alla partita contenuto con il <b>massimo di € 5.000</b> per sinistro e anno assicurativo
Oggetti aventi valore artistico	non previsto	non previsto	<b>€6.000</b> per sinistro e anno assicurativo
Effetti personali dei prestatori di lavoro e dei clienti	non previsto	non previsto	5% della somma assicurata alla partita contenuto con il <b>massimo di € 500</b> per sinistro e anno assicurativo
Ricette farmaceutiche e stupefacenti	non previsto	non previsto	10% della somma assicurata alla partita contenuto con il <b>massimo di € 5.000</b> per sinistro e anno assicurativo
Cose particolari	non previsto	non previsto	20% della somma assicurata alla partita contenuto per sinistro e anno assicurativo
Merci di natura diversa	non previsto	non previsto	10% della somma assicurata alla partita contenuto per sinistro e anno assicurativo
Guasti cagionati dai ladri ai locali ed agli infissi	non previsto	non previsto	<b>€ 2.500</b> per sinistro e anno assicurativo
Portavalori	non previsto	non previsto	20% della somma assicurata alla partita contenuto con il <b>massimo di € 5.000</b> per sinistro e anno assicurativo
Furto, rapina ed estorsione commessi con veicoli ricoverati	20% per sinistro	non previsto	in funzione dell'evento
Merci e attrezzature trasportate	10% minimo € 250 per sinistro	non previsto	10% della somma assicurata alla partita contenuto con il <b>massimo di € 5.000</b> per sinistro e anno assicurativo
Contenuto presso terzi	10% per sinistro	non previsto	10% della somma assicurata alla partita contenuto per sinistro e anno assicurativo
Vetrinette esterne	non previsto	<b>€ 250</b> per sinistro	<b>€ 1.000</b> per sinistro ed anno assicurativo
Maggiori costi	non previsto	non previsto	10% dell'indennizzo con il <b>massimo di € 3.000</b>
Rifacimento documenti personali	non previsto	non previsto	<b>€ 1.000</b> per sinistro ed anno assicurativo
Sostituzione di serrature	non previsto	non previsto	<b>€ 1.000</b> per sinistro ed anno assicurativo
Onorari periti	non previsto	non previsto	10% dell'indennizzo con il massimo di <b>€ 2.500</b>
Altre Spese peritali	non previsto	non previsto	5% dell'indennizzo con il massimo di <b>€ 1.600</b>
Spese rifacimento cose particolari	non previsto	non previsto	20% della somma assicurata alla partita contenuto per sinistro e anno assicurativo

CONDIZIONI PARTICOLARI	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
<b>A. Impianto d'allarme generico</b>	20% per sinistro se impianto di allarme non in funzione al momento del furto	non previsto	in funzione dell'evento
<b>B. Impianto d'allarme collegato</b>	20% per sinistro se impianto di allarme non in funzione al momento del furto	non previsto	in funzione dell'evento
<b>C. Franchigia assoluta</b>	non previsto	10% con il massimo di € 2.500 per sinistro	in funzione dell'evento

GARANZIE AGGIUNTIVE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
<b>A. Valori in contenitore di sicurezza (in aumento)</b>	non previsto	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
<b>B. Valori ovunque riposti (in aumento)</b>	non previsto	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
<b>C. Portavalori (in aumento)</b>	10% per sinistro	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
<b>D. Furto con destrezza</b>	non previsto	non previsto	€1.500 per sinistro ed anno assicurativo
<b>E. Furto con destrezza autoveicoli</b>	20% per sinistro	non previsto	somma assicurata alla partita contenuto indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
<b>F. Distributore automatico esterno</b>	non previsto	€ 500 per sinistro	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo con il limite di €2.500 per i danni cagionati dai ladri
<b>G. Merci e attrezzature trasportate (in aumento)</b>	10% minimo € 250 per sinistro	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo

## **ELETRONICA**

### **Oltre a quanto rappresentato nel DIP, l'assicurazione non comprende i danni:**

- provocati da dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali e dei soci a responsabilità limitata;
- conseguenti o verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezioni, sequestri da parte dell'autorità, occupazione militare e non, invasione, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- conseguenti o verificatisi in occasione di esplosione o di emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni o assestamenti energetici naturali dell'atomo, provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- conseguenti o verificatesi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- conseguenti o verificatesi in occasione di bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine, variazioni della falda freatica, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- conseguenti o verificatesi in occasione di maremoti, mareggiate, maree, eccesso di maree ("acqua alta") e penetrazione di acqua marina, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non abbia alcun rapporto con tali eventi;
- di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento oppure causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, limitatamente alla parte direttamente affetta;
- per i quali, per legge o per contratto, deve rispondere il costruttore, il venditore, il manutentore o il locatore dei beni assicurati;
- verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;

- verificatisi in occasione di trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata in polizza;
- dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore o fornitore dei beni assicurati;
- di natura estetica;
- attribuibili a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipula della polizza;
- ai tubi e valvole elettronici come pure a lampade e altre fonti di luce, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti dei beni assicurati;
- per smarrimenti o ammanchi constatati in sede di inventario;
- a supporto dati intercambiabile, salvo i casi in cui vale la garanzia aggiuntiva "Supporti di dati", qualora acquistata;
- ai beni in deposito, giacenza, immagazzinamento destinati al commercio;
- ai programmi standard o in licenza d'uso, salvo i casi per cui vale la garanzia aggiuntiva "Programmi in licenza d'uso", qualora acquistata;
- ai conduttori esterni ai beni assicurati, compresi i relativi costi di scavo, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili necessari per il ripristino;
- ai supporti intermedi di stampanti e fotocopiatrici per il trasferimento su carta delle immagini, quali ad esempio il tamburo e i nastri in selenio, salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti;
- i costi di intervento o di sostituzione di componenti dei beni assicurati, relativi a riparazioni rientranti nelle prestazioni tipiche di un contratto di assistenza tecnica quali:
  - controlli di funzionalità;
  - manutenzione preventiva;
  - eliminazione dei difetti e disturbi a seguito di usura;
  - aggiornamento tecnologico;
- danni e disturbi alle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche, verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.

Sono anche esclusi i danni derivanti direttamente o indirettamente da:

- mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'Assicurato o di dati che l'Assicurato detiene per conto di terzi, salvo i casi in cui vale la garanzia aggiuntiva "Supporti di dati", qualora acquistata;
- perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- attacco hacker;
- ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti;
- i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato ai precedenti punti.

Inoltre, con particolare riferimento all'estensione "Trasporto delle apparecchiature elettroniche ad impiego mobile", si precisa che, non sono indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi. Si informa anche che la garanzia furto, nel caso di trasporto su autoveicoli, è operante a condizione che durante qualsiasi sosta o fermata, che comporti l'assenza momentanea dell'autista, l'autoveicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.

Con riferimento all'estensione "Trasloco dei beni assicurati", si precisa che l'assicurazione, qualunque sia la durata del trasloco, opera per una durata massima di 10 giorni.

La garanzia furto è prestata alla condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati e il furto sia stato commesso:

- con rottura o scasso dei sistemi esterni di difesa e dei mezzi di protezione e di chiusura dei locali, attraverso l'uso fraudolento di chiavi, l'uso di grimaldelli o di arnesi simili, oppure praticando un'apertura o una breccia nei soffitti, nei pavimenti o nei muri dei locali stessi;
- in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta a locali chiusi;
- mediante introduzione nei locali per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Maggiori Costi", si precisa che la Compagnia non risponde dei maggiori costi dovuti a:

- limitazioni dell'attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza del bene distrutto o danneggiato derivanti da provvedimenti dell'Autorità;
- eventuali indisponibilità dei mezzi finanziari da parte dell'Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo del bene distrutto o danneggiato;
- modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo del bene distrutto o danneggiato;



- deterioramento distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigionamenti destinati all'esercizio, anche se tali circostanze rappresentino o provochino ulteriori danni materiali e diretti alle apparecchiature;
- danni ai supporti dati;
- ricostruzione di dati e ripristino di programmi distrutti o danneggiati.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Supporto di Dati", si precisa che sono esclusi i costi derivanti da perdite o alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti, come pure da eliminazione o cancellazione per errore.

Si riportano nella seguente tabella i massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alla **Sezione "Elettronica"**:

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Tutte le garanzie	non previsto	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ € 150 per sinistro (valore intero)</li> <li>▪ € 250 per sinistro (Primo Rischio Assoluto)</li> </ul>	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
Trasporto delle apparecchiature ad impiego mobile	<b>25% con minimo di € 250 per danni da furto, scippo, caduta accidentale</b>	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
Noleggio apparecchiature Sostitutive	non previsto	€ 150 per sinistro	<b>30%</b> della somma assicurata con il <b>massimo di € 1.000</b> per sinistro e anno assicurativo
Eventi Sociopolitici	<b>5% con minimo di € 250</b> per sinistro	non previsto	<b>80%</b> della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
Furto	<b>20%</b> per sinistro se Furto avvenuto forzando mezzi di protezione e chiusura non conformi	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
Onorari periti	non previsto	non previsto	<b>10%</b> dell'indennizzo con il <b>massimo di € 2.500</b>

GARANZIE AGGIUNTIVE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
<b>A. Maggiori Costi</b>	non previsto	<b>3 giorni</b> per sinistro	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo con il limite giornaliero di <b>€ 500</b>
<b>B. Programmi in licenza d'uso</b>	<b>5% con minimo di € 250</b> per sinistro	non previsto	somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo
<b>C. Supporti di Dati</b>	<b>5% con minimo di € 250</b> per sinistro	non previsto	<b>10%</b> della somma assicurata indicata in polizza per sinistro e anno assicurativo con il <b>massimo di € 500</b> per singolo supporto

## **I RESPONSABILITÀ CIVILE**

**L'assicurazione non comprende la Responsabilità Civile dell'Assicurato per i danni:**

- derivanti da obblighi di cui l'Assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge;
- conseguenti a:
  - inquinamento dell'acqua dell'aria e del suolo;
  - interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
  - alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto si trova nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- derivanti dall'uso di:
  - veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
  - natanti;

- aeromobili;
- veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- alle opere in costruzione e alle opere o cose sulle quali si eseguono i lavori;
- alle cose in consegna o custodia all'Assicurato;
- alle cose che si trovano nell'ambito di esecuzione dei lavori, salvo i casi per cui vale la garanzia aggiuntiva "Merci installate presso terzi", qualora acquistata;
- a condutture e impianti sotterranei, salvo i casi per cui vale la garanzia aggiuntiva;
- a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati, lavori di sotto muratura o tecniche sostitutive assimilabili;
- provocati da acqua piovana o da agenti atmosferici in genere in occasione di ristrutturazione, sopraelevazione o manutenzione di fabbricati;
- da furto;
- provocati da soggetti diversi dai prestatori di lavoro; arrecati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, salvo i casi per cui vale la garanzia aggiuntiva "Merci installate presso terzi", qualora acquistata.

Con riferimento alle garanzie di R.C.T. e di R.C.O., l'assicurazione non comprende i danni derivanti:

- da detenzione o da impiego di esplosivi;
- direttamente o indirettamente, seppure in parte dall'amianto o qualsiasi altra sostanza o prodotto contenente in qualunque forma o misura l'amianto;
- da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopo radioattivi, macchine acceleratrici o da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive);
- direttamente o indirettamente da onde o da campi elettromagnetici;
- da malattie professionali, salvo i casi in cui vale la garanzia aggiuntiva "Malattie Professionali", qualora acquistata;
- direttamente o indirettamente da organismi geneticamente modificati;
- dal contagio del sangue nelle sue varie forme e varianti, sindrome da immunodeficienza acquisita (H.I.V., A.I.D.S.);
- da B.S.E. nelle sue forme e varianti;
- da guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili;
- da ordigni di guerra;
- da mobbing, stalking e sindromi e comportamenti affini di tipo persecutorio o discriminante nelle varie forme e varianti.

Sono inoltre esclusi gli importi che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende, penali a carattere sanzionatorio o di altre norme imperative di legge.

Sono anche esclusi i danni derivanti direttamente o indirettamente da:

- mancato funzionamento o malfunzionamento di hardware, internet o di altra rete informatica, o sistema analogo;
- distruzione, perdita, alterazione, danneggiamento di programmi, sistemi informatici e software;
- cancellazione, deterioramento, violazione, duplicazione e divulgazione di dati dell'Assicurato o di dati che l'Assicurato detiene per conto di terzi;
- perdita della capacità, da parte dei sistemi e dei servizi informatici, di garantire la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- attacco hacker;
- ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato ai precedenti punti;
- i danni reputazionali conseguenti a quanto indicato ai precedenti punti.

Con riferimento alla garanzia "R.C.F.", si precisa che la garanzia non comprende i danni derivanti da:

- ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni;
- umidità, stillicidio e in genere da insalubrità dei locali, inclusi quelli provocati da funghi e muffe;
- attività di qualunque genere esercitate nei fabbricati o terreni.

Con riferimento alle attività e servizi complementari e accessori che siano affidati in appalto o commissionati a terzi (persone fisiche o aziende), si intende esclusa la responsabilità civile propria delle persone fisiche o delle aziende (compresi i loro titolari, prestatori di lavoro o addetti) che eseguono i lavori od i servizi per conto dell'Assicurato stesso.

Con riferimento a bar, pasticcerie, gelaterie, ristoranti, pizzerie, tavole calde, mense aziendali, birrerie, esercizi affini di somministrazione di cibi e bevande, si precisa che l'assicurazione comprende i danni verificatisi entro 12 mesi dalla somministrazione o dalla vendita e comunque non oltre la data di scadenza della polizza. Inoltre, si chiarisce che l'assicurazione non opera se l'Assicurato detiene merci non in conformità a norme e regolamenti disciplinanti l'esercizio della sua attività.

Con riferimento a ristoranti, pizzerie ed esercizi affini, si precisa che l'assicurazione non opera per: preziosi, valori, veicoli, natanti e cose negli stessi contenute, cose non consegnate.

Con riferimento a farmacie, si precisa che la validità dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte del titolare e delle persone addette alla farmacia, dei requisiti richiesti dalla normativa che disciplina l'esercizio dell'attività da loro svolta.

Con riferimento a lavanderie, tintorie, stirerie, si precisa che sono in ogni caso esclusi i danni da furto, incendio, smarrimento, errata consegna, mancato uso o disponibilità, come pure i danni cagionati ai capi in pelle, pellicce e tappeti.

Con riferimento a trattamenti di bellezza e applicazione di prodotti cosmetici che non richiedano controllo medico, si precisa che l'assicurazione opera a condizione che l'applicazione o il trattamento siano stati effettuati durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno si sia manifestato entro 30 giorni dalla data di applicazione o del trattamento e comunque non oltre la data di scadenza della polizza. Inoltre, si chiarisce che l'efficacia dell'assicurazione è subordinata al possesso, da parte delle persone che causano il danno, dei requisiti richiesti dalla normativa che disciplina l'attività da essi svolta.

Con riferimento al commercio ambulante, si precisa che l'assicurazione non comprende i danni derivanti dalla proprietà e dall'utilizzo di bombole di gas metano o GPL anche se utilizzate dall'Assicurato nello svolgimento della sua attività.

Con riferimento ad animali vivi (escluso allevamento) e articoli per animali, compresa toelettatura, si precisa che l'assicurazione non comprende i danni derivanti da incendio, furto, smarrimento, errori nella consegna dell'animale all'effettivo proprietario, trasmissione di malattie.

Con riferimento all'estensione "Committenza veicoli a motore", si precisa che l'assicurazione non è operante per i danni provocati da prestatori di lavoro non abilitati alla guida secondo le disposizioni vigenti.

Con riferimento all'estensione "Danni da Incendio", si precisa che dall'assicurazione sono esclusi i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna e custodia a qualsiasi titolo o destinazione.

Con riferimento all'estensione "Danni da inquinamento accidentale", si precisa che l'assicurazione non comprende i danni:

- di cui l'Assicurato debba rispondere a titolo di danno ambientale;
- derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza;
- arrecati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- conseguenti all'intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
- conseguenti all'intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato.

L'assicurazione opera per i danni avvenuti e denunciati durante il periodo di validità dell'assicurazione.

Con riferimento all'estensione "Trasloco dei beni assicurati", si precisa che l'assicurazione, qualunque sia la durata del trasloco, opera per una durata massima di 10 giorni.

Con riferimento all'estensione "Cose in consegna e custodia", si precisa che sono esclusi i danni da furto, incendio, smarrimento, errata consegna, mancato uso o disponibilità.

Con riferimento all'estensione "Responsabilità civile del Fornitore", si precisa che l'assicurazione non comprende:

- i danni arrecati da prodotti fabbricati dall'Assicurato o venduti con marchio proprio;
- i danni arrecati da prodotti rigenerati, ricondizionati o di seconda mano;
- le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti e le spese di riparazione;
- gli importi pari al controvalore del prodotto;
- le spese e gli oneri per il ritiro dei prodotti medesimi;
- le spese sostenute in sede extragiudiziale per le ricerche e indagini volte ad accertare le cause del sinistro;
- i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Merci installate presso terzi", si precisa che:

- durante i lavori di installazione o montaggio, l'assicurazione non comprende i danni:
  - alle cose detenute dall'Assicurato a qualsiasi titolo, comprese le cose di terzi che costituiscono beni strumentali all'attività assicurata;
  - alle sole parti delle cose direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori;
- dopo il compimento dei lavori di installazione o montaggio:
  - sono escluse le attività ed i lavori riconducibili a quanto previsto dal D.M. 37/2008 e successive modifiche;
  - l'assicurazione è prestata per i danni verificatisi entro 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori di installazione o montaggio, purché denunciati alla Compagnia nel periodo di validità dell'assicurazione;
  - sono comunque esclusi i danni denunciati durante il periodo di assicurazione, ma conseguenti a lavori eseguiti prima della sottoscrizione della presente polizza;
  - alle merci installate o montate, così come qualsiasi spesa inerente alla sostituzione o riparazione delle stesse;
  - da vizio o difetto originario delle merci da chiunque fabbricate;
  - da inidoneità o mancata rispondenza all'uso cui le merci installate o montate sono destinate;
  - da mancato o intempestivo intervento di manutenzione.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva “Addetti stagionali”, si precisa che non si considerano lavori a carattere stagionale i lavori aventi una durata superiore a sei mesi.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva “Malattie professionali”, si precisa che sono escluse:

- asbestosi, silicosi e altre patologie provocate dall'amianto o dalla silice, ipoacusie;
- sindrome da immunodeficienza acquisita;
- le malattie professionali provocate da ritenuti soprusi o comportamenti vessatori in genere quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: discriminazioni, demansionamenti, molestie di varia natura (ivi incluse quelle a sfondo sessuale), posti in essere da colleghi o superiori al fine di emarginare o allontanare singole persone o gruppi di esse dall'ambiente di lavoro (c.d. “mobbing”, “bossing”).

L'assicurazione è efficace a condizione che l'Assicurato, al momento del sinistro, sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

L'assicurazione opera a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipula della presente polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo dell'assicurazione.

L'assicurazione non vale:

- per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per le malattie professionali conseguenti:
  - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato;
  - alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni da parte dei rappresentanti legali dell'Assicurato. Quest'ultima esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui l'Assicurato, per porre rimedio alla situazione, intraprenda accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei ad evitare il ripetersi del danno in rapporto alle circostanze;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo sei mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Si riportano nella seguente tabella i massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alla sezione “Responsabilità Civile”:

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI RISARCIMENTO
<b>Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)</b>	non previsto	invalidità permanente inferiore al <b>6%</b> per sinistro	<b>massimale indicato in polizza</b> per sinistro e per anno assicurativo
<b>Danni da spargimento di acqua</b>	non previsto	<b>€ 100</b> per sinistro	<b>€ 100.000</b> per sinistro e anno assicurativo
<b>Danni ai veicoli di terzi e prestatori di lavoro</b>	non previsto	<b>€ 100</b> per veicolo danneggiato	<b>massimale indicato in polizza</b> per sinistro e anno assicurativo
<b>Committenza veicoli a motore</b>	non previsto	<b>€ 250</b> per sinistro	<b>massimale indicato in polizza</b> per sinistro e anno assicurativo
<b>Cose di terzi sollevate, caricate, scaricate, movimentate, trasportate o rimorchiate</b>	non previsto	<b>€ 100</b> per sinistro	<b>€ 10.000</b> sinistro e anno assicurativo
<b>Mezzi di trasporto sotto carico e scarico</b>	non previsto	<b>€ 100</b> per veicolo danneggiato	<b>massimale indicato in polizza</b> per sinistro e anno assicurativo
<b>Danni da incendio</b>	non previsto	non previsto	<b>€ 100.000</b> per sinistro e anno assicurativo
<b>Danni da interruzione o sospensione di attività</b>	<b>10%</b> minimo <b>€ 1.500</b> per sinistro	non previsto	<b>€ 100.000</b> per sinistro e anno assicurativo
<b>Danni da inquinamento accidentale</b>	<b>10%</b> minimo <b>€ 1.500</b> per sinistro	non previsto	<b>€ 100.000</b> per sinistro e anno assicurativo
<b>Cose in consegna e custodia</b>	<b>10%</b> minimo <b>€ 250</b> per sinistro	non previsto	<b>€ 2.500</b> per sinistro e anno assicurativo
<b>Responsabilità civile del fornitore</b>	<b>10%</b> minimo <b>€ 500</b> per sinistro	non previsto	<b>€ 250.000</b> per sinistro e anno assicurativo

CONDIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNE TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI RISARCIMENTO
<b>Bar, Pasticcerie, Gelaterie, Ristoranti, Pizzerie, Tavole calde, Mense aziendali, Birrerie, Esercizi affini di somministrazione di cibi e bevande</b>	non previsto	€ 100 per sinistro per 1.2 - <b>danni alle cose in consegna e custodia dei clienti</b>	€ 500 per cliente e € 2.500 per sinistro per 1.2 - <b>danni alle cose in consegna e custodia dei clienti</b>
<b>Lavanderie, tintorie, stirerie</b>	non previsto	€ 250 per sinistro per danni a cose di terzi	€ 2.500 per sinistro e € 25.000 per anno assicurativo per danni a cose di terzi
<b>Commercio ambulante</b>	non previsto	€ 150 per sinistro per operazioni di montaggio e smontaggio	<b>massimale indicato in polizza</b> per sinistro e anno assicurativo

## **TUTELA LEGALE**

### **Oltre a quanto rappresentato nel DIP, l'assicurazione non opera per i sinistri relativi:**

- al diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
- alla materia fiscale e amministrativa, salvo i casi per cui valgono le garanzie aggiuntive "Opposizione a sanzioni amministrative" o "Riforma fiscale e tributaria Decreto Legislativo 472/97", qualora acquistate;
- a fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari, eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, detenzione o impiego di sostanze radioattive;
- ad attività connesse al settore nucleare, ai danni nucleari o genetici causati dall'Assicurato, ad eccezione dei sinistri conseguenti a trattamenti medici;
- a fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme;
- ai diritti di brevetto, marchio, autore, esclusiva o relativi a turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
- a compravendite di quote societarie o a vertenze tra amministratori o soci o tra questi e il Contraente;
- alla circolazione di veicoli, alla proprietà o alla guida di imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- a fatti dolosi delle persone assicurate;
- a fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- a fusioni, modificazioni, trasformazioni societarie;
- a prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal Contraente nell'esercizio della sua attività, salvo i casi per cui valgono le garanzie aggiuntive "Vertenze contrattuali con i clienti escluso recupero crediti" o "Vertenze contrattuali con i clienti, compreso recupero crediti", qualora acquistate;
- alla compravendita o alla permuta di immobili;
- a interventi di restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione o costruzione ex novo degli edifici, compresi contratti di fornitura o posa in opera di materiali od impianti. Tale esclusione non opera nel caso in cui il Contraente operi nel settore edile.
- all'affitto d'azienda o a contratti di leasing immobiliare;
- alla fabbricazione o alla commercializzazione di esplosivi o alla fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare;
- all'attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- a vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro (agenzie del lavoro) e i lavoratori in regime di somministrazione occupati presso terzi;
- all'attività svolta da cooperative o da associazioni di consumatori;
- all'esercizio della professione o dell'attività medica o di operatore sanitario;
- a contratti di agenzia, rappresentanza o mandato, salvo i casi per cui vale la garanzia aggiuntiva "Vertenze con agenti e rappresentanti", qualora acquistata;
- all'adesione ad azioni collettive a tutela dei diritti individuali omogenei e interessi collettivi in qualità di consumatore o utente (class action);
- alla difesa penale per abuso di minori.

### **Inoltre, sono escluse:**

- le indennità di trasferta;
- ogni duplicazione di onorari nel caso in cui sia necessaria la domiciliazione;
- gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio o alla polizza;

- multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere, spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali.

Con riferimento alla presente garanzia, si chiarisce che:

- le operazioni di esecuzione forzata vengono garantite nel limite di 2 tentativi per sinistro;
- le spese per la proposizione della querela sono riconosciute solamente qualora sia instaurato un procedimento penale nel quale la controparte sia rinviata a giudizio;
- non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra l'Assicurato e l'avvocato;

Si precisa che la prestazione di difesa penale per delitti dolosi – comprese le violazioni in materia fiscale ed amministrativa - opera purché gli Assicurati vengano assolti con decisione passata in giudicato o vi sia stata la derubricazione del reato da doloso a colposo o sia intervenuta archiviazione per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

Inoltre, con riferimento alla “Linea Base” della presente garanzia, viene chiarito che per tale prestazione la Compagnia non anticipa al Contraente alcuna spesa legale.

Con riferimento alla “Linea Completa”, si precisa che le prestazioni di:

- vertenze individuali di lavoro con i soggetti iscritti nel Libro Unico del Lavoro (LUL);
- vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali relativi alla sede legale e alle eventuali altre sedi e fabbricati assicurati;
- vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie e di controparte;
- ricorso all'autorità giudiziaria per l'impugnazione delle delibere assembleari condominiali;

sono prestate esclusivamente in favore del contraente.

In relazione a questa ultima prestazione, si precisa infine che sono escluse le vertenze tra condomini e quelle relative alle spese condominiali.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva “Opposizione a sanzioni amministrative”, si precisa che sono escluse le sanzioni per le violazioni di norme relative al pagamento di tasse, tributi, imposte e corrispettivi di pubblici servizi.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva “Spese di resistenza extracontrattuali”, si precisa che la stessa non opera nel caso in cui:

- l'assicurazione di Responsabilità civile copra il danno ma non le spese legali per la resistenza alla richiesta di risarcimento;
- il sinistro sia stato denunciato all'assicuratore di Responsabilità civile oltre i termini di prescrizione.

Inoltre, la copertura non è prevista per le spese legali o peritali per l'accertamento tecnico preventivo antecedente l'intervento dell'assicuratore di Responsabilità civile.

L'operatività della presente garanzia è subordinata al riscontro da parte della Compagnia di Responsabilità civile, se esistente, in merito alla copertura del sinistro.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva “Retroattività”, si precisa che la prestazione opera retroattivamente per la difesa penale per delitti dolosi o colposi e contravvenzioni, per fatti avvenuti fino ad un anno anteriormente alla data di effetto della polizza, purché l'Assicurato abbia conoscenza del sinistro successivamente alla data di effetto della polizza. La difesa penale relativa ad atti, fatti o comportamenti illegittimi che risultino già a conoscenza dell'assicurato prima della decorrenza della polizza non sono compresi nell'assicurazione.

Con riferimento alla garanzia aggiuntiva “Riforma fiscale e tributaria D. Lgs. 472/97”, si precisa che le spese relative al ricorso sono rimborsate solo in caso di accoglimento anche parziale del ricorso.

Si riportano nella seguente tabella i massimali, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alla **Sezione “Tutela Legale”**:

GARANZIE LINEA BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
<b>Pacchetto sicurezza</b>	non previsto	spese per impugnazione di provvedimento o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie inferiori a <b>€ 250</b>	<b>massimale indicato in polizza</b> per sinistro e anno assicurativo

GARANZIE LINEA COMPLETA	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
Spese legali in attesa della definizione del giudizio	non previsto	non previsto	€ 5.000 per sinistro
Pacchetto sicurezza	non previsto	spese per impugnazione di provvedimento o sanzioni amministrative non pecuniarie e pecuniarie inferiori a € 250	massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo
Vertenze contrattuali con fornitori di beni e servizi per inadempienze proprie o di controparte	non previsto	valore in lite inferiore a € 200	massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo

GARANZIE AGGIUNTIVE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
A. Opposizione a sanzioni amministrative	non previsto	somma ingiunta per la violazione, nei casi di sanzione amministrativa pecuniaria inferiore a € 1.000	massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo
B. Vertenze con agenti e rappresentanti	non previsto	non previsto	€ 5.000 per vertenza
C. Vertenze contrattuali con i clienti escluso il recupero dei crediti	non previsto	valore in lite inferiore a € 500	massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo
D. Vertenze contrattuali con i clienti, compreso il recupero crediti	non previsto	valore in lite inferiore a € 500	massimale indicato in polizza per sinistro e anno assicurativo

## ! ASSISTENZA

**Oltre a quanto rappresentato nel DIP, le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:**

- dolo dell'assicurato;
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc);
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- abuso di alcoolici o psicofarmaci come pure dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.

Europ Assistance Italia S.p.A. non assume responsabilità per danni causati dall'Autorità o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita e imprevedibile.

Con riferimento alla prestazione "Invio elettricista per interventi d'emergenza", si precisa che sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- corto circuito provocato da imperizia, imprudenza, negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti ai cavi di alimentazione dei locali a monte del contatore.

Con riferimento alla prestazione "Invio vetraio per interventi d'emergenza", si precisa che la prestazione è operante esclusivamente quando la sicurezza dei locali non sia garantita.

Con riferimento alla prestazione "Pronto intervento per danni d'acqua", si precisa che la prestazione non è dovuta:

- per il caso di allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico, relativamente a sinistri dovuti a:
  - guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.);
  - rottura delle tubature esterne del fabbricato;

- negligenza dell'Assicurato;
- per il caso di mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico sanitari dei locali provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico, relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico sanitari.

Con riferimento alla prestazione "Fornitura temporanea di energia elettrica", si precisa che sono esclusi dalla prestazione tutti gli interventi richiesti a fronte di:

- corto circuito per falsi contatti provocati da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- guasti al cavo di alimentazione di energia elettrica a monte del contatore;
- impianti non conformi a quanto stabilito dalle leggi, regolamenti e ogni altra norma giuridica applicabile e vigente;
- guasti su parti di impianto di pertinenza condominiale o parti comuni;
- manutenzioni ordinarie degli impianti;
- interventi su parti di impianto di pertinenza dell'ente erogatore;
- interventi atti ad adattare gli impianti agli obblighi di legge.

Infine, si chiarisce che restano comunque a carico dell'Assicurato le spese di consumo di energia elettrica.

Con riferimento alla prestazione "Spese di trasloco", si precisa che sono esclusi dalla prestazione i traslochi effettuati oltre i 60 giorni dal sinistro, i costi di deposito ed ogni altro costo non compreso nei costi di trasloco.

Con riferimento alla prestazione "Prenotazione furgone in sostituzione a tariffe agevolate", si precisa che restano comunque a carico dell'Assicurato tutti i costi inerenti al noleggio e nel dettaglio:

- le spese del carburante e del pedaggio (autostrade, ecc.);
- le assicurazioni non obbligatorie per legge e le relative franchigie;
- le cauzioni richieste dalla società di autonoleggio, che dovranno essere versate direttamente dall'Assicurato.

Con riferimento alla prestazione "Rientro anticipato", si precisa che la prestazione non è operante se l'Assicurato non trasmette a Europ Assistance Italia S.p.A. un'adeguata documentazione relativamente ai sinistri che danno luogo alla prestazione stessa.

Con riferimento alla prestazione "Annullamento viaggio", si precisa che la garanzia è operante per un'unica domanda indipendentemente dall'esito. La prestazione è dovuta unicamente per l'annullamento di un viaggio la cui data di inizio rientri nelle 48 ore di danno materiale e diretto indennizzabile ai sensi della sezione incendio della polizza.

Con riferimento alla prestazione "Ricerca e prenotazione visite specialistiche e accertamenti diagnostici", si precisa che la prestazione è fornita dalle ore 9.00 alle ore 18.00, dal lunedì al venerdì esclusi i giorni festivi infrasettimanali.

Con riferimento alla prestazione "Trasferimento a centro ospedaliero attrezzato a seguito di Second Opinion", si precisa che sono esclusi dalla prestazione:

- le infermità o le lesioni che, a giudizio dei medici di Europ Assistance Italia S.p.A., possono essere curate nell'ambito dell'Organizzazione Ospedaliera della regione di residenza;
- le infermità o le lesioni che non sono curabili nell'ambito dell'Organizzazione Ospedaliera della regione di residenza per deficienze strutturali o organizzative dell'Organizzazione Ospedaliera;
- tutti i casi in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie.

Con riferimento alla prestazione "Spese pernottamento", si precisa che sono escluse dalla prestazione le spese di albergo diverse da camera e prima colazione.

Con riferimento alla prestazione "Rimpatrio salma", si precisa che sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'eventuale recupero della salma.

Con riferimento alla prestazione "Recupero dati", si precisa che la garanzia è operante sino a 3 volte durante il periodo di durata della polizza, si chiarisce che restano comunque a carico dell'Assicurato i costi di recupero dei dati.

Con riferimento alla prestazione "Digital Assistance", si precisa che la garanzia è operante sino a 2 volte durante il periodo di durata della polizza. L'operatività dell'assistenza è garantita dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 21.00. Inoltre, si chiarisce che restano comunque a carico dell'Assicurato le spese per i pezzi di ricambio e ogni altra spesa di riparazione.

Si riportano nella seguente tabella i limiti di indennizzo, le franchigie e l'eventuale scoperto relativi alle singole coperture offerte nella **Sezione "Assistenza"**:

GARANZIE BASE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
<b>Invio elettricista per interventi di emergenza</b>	non previsto	non previsto	<b>€ 500</b> per sinistro
<b>Invio fabbro per interventi di emergenza</b>	non previsto	non previsto	<b>€ 500</b> per sinistro
<b>Invio serrandista per interventi di emergenza</b>	non previsto	non previsto	<b>€ 500</b> per sinistro



Invio vetraio per interventi di emergenza	non previsto	non previsto	€ 500 per sinistro
Invio termoidraulico per interventi di emergenza	non previsto	non previsto	€ 500 per sinistro
Pronto intervento per danni d'acqua	non previsto	non previsto	€ 500 per sinistro
Invio sorvegliante	non previsto	non previsto	€ 500 per sinistro
Fornitura temporanea di energia elettrica	non previsto	non previsto	€ 500 per sinistro
Spese di trasloco	non previsto	non previsto	€ 1.500 per sinistro
Rientro anticipato	non previsto	non previsto	€ 300 per sinistro, se in Italia € 500 per sinistro, se dall'Estero
Annullamento viaggio	non previsto	non previsto	€ 1.000 per sinistro e per anno assicurativo
Invio medico a domicilio	non previsto	non previsto	€ 300 per sinistro
Invio ambulanza	non previsto	non previsto	150km di percorso andata e ritorno
Invio infermiere a domicilio	non previsto	non previsto	€ 500 al giorno con il massimo di 3 giorni consecutivi
Trasferimento a centro ospedaliero attrezzato a seguito di Second Opinion	non previsto	non previsto	€ 500 per sinistro
Interprete all'estero	non previsto	non previsto	8 ore lavorative
Ospedalizzazione domiciliare	non previsto	non previsto	7 giorni consecutivi
Spese pernottamento	non previsto	non previsto	€ 500 per sinistro
Rimpatrio salma	non previsto	non previsto	€ 5.000 per sinistro
Anticipo denaro	non previsto	non previsto	€ 1.000 per sinistro
Reperimento di attrezzature medico chirurgiche	non previsto	non previsto	comodato d'uso 60 giorni oppure € 350 per sinistro



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

### Denuncia di sinistro:

- **INCENDIO ED ALTRI DANNI AI BENI (FORMULA RISCHI NOMINATI E FORMULA ALL RISKS)**

#### In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area riservata dedicata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata;
- in caso di incendio, se sospetto doloso, o atto vandalico, fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 5 giorni dall'avvenuta conoscenza del sinistro indicando la data di accadimento del sinistro, la causa conosciuta o presunta del sinistro, l'entità stimata del danno.  
Copia della denuncia deve essere trasmessa alla Compagnia;
- fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura d'ammortamento in caso di distruzione di titoli di credito;
- in caso di assicurazione presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi.

- **FURTO**

#### In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni rubati e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati;

<p><b>Cosa fare in caso di sinistro?</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno. Il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area riservata dedicata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata;</li> <li>- fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 24 ore dall'avvenuta conoscenza del sinistro indicando la Compagnia assicurativa e il numero di polizza. Copia della denuncia deve essere trasmessa alla Compagnia;</li> <li>- fare tempestiva denuncia anche al debitore ed esperire, se la legge lo consente, la procedura d'ammortamento in caso di sottrazione di titoli di credito;</li> <li>- in caso di assicurazione presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi.</li> </ul> <p>• <b><u>ELETTRONICA</u></b>  <b><u>In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;</li> <li>- darne avviso all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 5 giorni da quando ne ha avuto conoscenza. Il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area riservata dedicata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata;</li> <li>- in caso di atti dolosi o sospetti tali, fare denuncia scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia entro 5 giorni dall'avvenuta conoscenza del sinistro indicando la data di accadimento del sinistro, la causa conosciuta o presunta del sinistro, l'entità stimata del danno. Copia della denuncia deve essere trasmessa alla Compagnia;</li> <li>- in caso di assicurazione presso diversi assicuratori, darne avviso a ciascuno di essi.</li> </ul> <p>• <b><u>RESPONSABILITÀ CIVILE</u></b>  <b><u>In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve</u></b> ha l'obbligo di avvisare per iscritto l'Intermediario oppure la Compagnia entro 5 giorni dal momento in cui ne ha avuto conoscenza. Il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area riservata dedicata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.</p> <p>• <b><u>TUTELA LEGALE</u></b>  L'Assicurato deve denunciare all'Intermediario a cui è assegnata la polizza o ad ARAG, qualsiasi sinistro nel momento stesso in cui ne ha conoscenza e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto.  La denuncia del sinistro deve prevenire alla Compagnia o ad ARAG nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto.  L'Assicurato deve informare immediatamente ARAG in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, come pure indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.</p> <p>• <b><u>ASSISTENZA</u></b>  Per usufruire delle prestazioni previste, l'Assicurato dovrà rivolgersi direttamente e esclusivamente a Europ Assistance Italia S.p.A., in funzione 24 ore su 24, nei seguenti modi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- telefonando dall'Italia: numero verde 800016910;</li> <li>- telefonando dall'estero: + 39 0258286171.</li> </ul> <p>Se impossibilitato a telefonare, può inviare una raccomandata a Europ Assistance Italia S.p.A., Via del Mulino, 4 - 20057 Assago - MI, oppure inviare un fax al numero +39 0258477201.  L'Assicurato deve comunicare a Europ Assistance Italia S.p.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- il tipo di assistenza di cui necessita;</li> <li>- il proprio nome, cognome e domicilio;</li> <li>- il numero della polizza preceduto dalla sigla HPMI;</li> <li>- indirizzo del luogo in cui è ubicato il rischio;</li> <li>- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa può richiamarlo nel corso dell'assistenza.</li> </ul>
<p><b>Cosa fare in caso di sinistro?</b></p>	<p><b>Assistenza diretta/in convenzione:</b> non prevista.</p> <p><b>Gestione da parte di altre imprese:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la gestione dei sinistri relativi alla garanzia Tutela Legale è affidata a <b>ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia</b> - Viale del Commercio, 59 - 37135 Verona;</li> <li>• la gestione dei servizi di Assistenza è affidata dalla Compagnia a <b>Europ Assistance Italia S.p.A.</b> - Via del Mulino, 4 - 20057 Assago - MI.</li> </ul>

	<b>Prescrizione:</b> I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto. In particolare, nell'assicurazione della responsabilità civile il suddetto termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, come pure la stessa cessazione dell'assicurazione.
<b>Obblighi dell'Impresa</b>	Con riferimento alle garanzie "Incendio ed altri danni ai beni", "Furto" ed "Elettronica", la Compagnia provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente firmati, a patto che non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato. Con riferimento alla garanzia "Responsabilità civile", la Compagnia provvede al pagamento del risarcimento entro 30 giorni dal ricevimento degli atti di quietanza debitamente firmati, a patto che non sia stata fatta opposizione e sia stata verificata la titolarità dell'interesse assicurato.



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p>Il premio di polizza deve essere pagato all'intermediario autorizzato a cui è assegnata la polizza oppure alla Compagnia.</p> <p>Il premio di polizza corrisposto comprende le imposte previste dalla normativa vigente.</p> <p><b>Indicizzazione:</b> le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo e risarcimento espressi in cifra assoluta e il premio, sono collegati all'indice nazionale dei "prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati" (FOI), pubblicato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).</p> <p><b>Frazionamento:</b> In alternativa al pagamento annuale del premio, il Contraente può scegliere una periodicità di pagamento semestrale oppure mensile con addebito diretto su conto corrente. Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si precisa che in caso di frazionamento mensile del premio, per il primo pagamento il Contraente dovrà utilizzare i mezzi di pagamento indicati nel DIP Danni. Dal secondo pagamento in poi, il premio viene corrisposto con procedura SEPA Direct Debit (S.D.D.). In tal senso, il Contraente deve autorizzare la Compagnia ad addebitare i premi sul conto corrente intrattenuto con il proprio Istituto di Credito, i cui estremi vengono comunicati alla Compagnia con la sottoscrizione dell'apposito modulo SEPA.</p>
<b>Rimborso</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Se la Compagnia esercita il diritto di recesso in caso sinistro</b>, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione la parte di premio, al netto dell'imposta, già pagata e relativa al tempo che intercorre tra il momento della cessazione della polizza ed il termine del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il premio stesso.</li> <li>• <b>Con specifico riferimento alla garanzia "Furto"</b>, qualora a seguito del sinistro la Compagnia decidesse di recedere dall'assicurazione, la stessa rimborsa il premio imponibile non goduto sulla somma assicurata rimasta in essere.</li> <li>• <b>Se la Compagnia esercita il diritto di recesso relativamente alla garanzia aggiuntiva "terrorismo"</b>, la Compagnia rimborsa la quota di premio imponibile relativa al periodo di rischio non corso. In tal caso, inoltre, nel caso in cui l'Assicurato decida di recedere dall'intero contratto, la Compagnia rimborsa la parte di premio imponibile di polizza relativa al periodo di rischio non corso.</li> <li>• <b>Relativamente alla garanzia "Tutela Legale"</b>, nei casi di fallimento, concordato preventivo, liquidazione volontaria o coatta amministrativa dell'azienda, come pure nei casi di inabilitazione, interdizione, sospensione o radiazione del Contraente cui consegue la risoluzione del contratto stesso sorge l'obbligo della Compagnia al rimborso del premio pagato e non goduto.</li> </ul>



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	<p>La polizza può essere emessa con durata annuale o poliennale, sia nella forma con tacito rinnovo che in quella senza tacito rinnovo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• nel primo caso (forma a tacito rinnovo), in assenza di disdetta, il contratto di durata non inferiore all'anno si rinnova automaticamente, ad ogni ricorrenza annuale della prima scadenza contrattuale, per un anno; in caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza;</li><li>• nel secondo caso (forma senza tacito rinnovo) la garanzia cessa in automatico alla scadenza del contratto.</li></ul> <p><b>Carenza:</b> la garanzia Tutela Legale viene prestata trascorsi <u>3 mesi dalla data di effetto della polizza, qualora non si tratti di danno o presunto danno causato o subito dall'assicurato o di violazione o presunta violazione della norma di legge penale o amministrativa.</u></p>
<b>Sospensione</b>	Non è prevista la facoltà di sospendere le garanzie.



## Come posso disdire la polizza?

<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<p>Qualora la polizza sia stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza. In tal caso la Compagnia procederà alla restituzione del premio o della parte di premio già pagato, al netto delle imposte di legge.</p> <p>Il recesso non può essere esercitato nel caso in cui sia stato denunciato un sinistro nel periodo previsto per il diritto di ripensamento.</p>
<b>Risoluzione</b>	<p>Oltre a quanto rappresentato all'interno del DIP:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Terrorismo" (attivabile nell'ambito della sezione "Incendio e altri danni ai beni"), qualora la Compagnia eserciti il diritto di recesso in relazione a tale garanzia aggiuntiva, è riconosciuta all'Assicurato la facoltà di recedere dall'intero contratto mediante comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro la data in cui il recesso ha effetto.</li></ul>



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a una tipologia di clientela, costituita da esercizi adibiti alla vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti, alla somministrazione di cibi e bevande, oppure al deposito di prodotti (esclusa la loro lavorazione), che necessita di una copertura dei rischi relativi ai beni dell'attività stessa, e in particolare dei rischi di incendio ed altri eventi che possono colpire il fabbricato ed il contenuto, nonché di quelli connessi all'attività svolta, derivanti dalla responsabilità civile verso terzi e dalla responsabilità civile verso i prestatori d'opera.



## Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 - E-mail: <a href="mailto:reclami@helvetia.it">reclami@helvetia.it</a> . Competono alla Compagnia anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori. La Compagnia invia la relativa risposta entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo, prorogati fino a 60 giorni se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i dipendenti o collaboratori).
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> - Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione (obbligatoria)</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addivenire ad una decisione.</li><li>- Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a>, chiedendo l'attivazione della Procedura.</li><li>- Tramite il sito della Compagnia (<a href="http://www.helvetia.it">www.helvetia.it</a>) è possibile acquisire in forma più dettagliata informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.</li></ul>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**